

PIANI DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006

PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013

## ***misure a superficie***

REGG. CE n. Reg. CE 1257/99 , 1698/2005, 796/2004  
e successive modifiche e integrazioni

## **SPECIFICHE TECNICHE**

***Incontri in contraddittorio con i beneficiari  
(controlli di ammissibilità e di condizionalità)***

*campagna 2007*



*emissione 1.1 del 30 /05/ 2008*

## INDICE

<b>1. SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO.....</b>	<b>4</b>
<b>2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>6</b>
<b>3. CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' - SUPERFICI.....</b>	<b>7</b>
3.1 CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DI AMMISSIBILITA' .....	7
3.1.1 Calcolo della superficie "determinata" .....	8
3.1.1.1 Fasi propedeutiche alla determinazione degli strumenti necessari per il calcolo della superficie determinata .....	8
3.1.1.2 Calcolo della superficie "determinata" .....	8
3.2 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RELATIVE ALL'ESITO DEL CONTROLLO DELLE MISURE "A SUPERFICIE" – PIANI DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 (REG. CE 1257/99) .....	11
3.2.1 Esito del controllo relativo al mantenimento degli impegni .....	12
3.3 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RELATIVE ALL'ESITO DEL CONTROLLO DELLE MISURE "A SUPERFICIE" CONTEMPLATE DALL'ASSE 2 E DALL'ASSE 4 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1698/2005) .....	13
3.4 DEFINIZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DA CONVOCARE .....	14
<b>4. INCONTRO COI BENEFICIARI.....</b>	<b>16</b>
4.1 OPERAZIONI PRELIMINARI .....	16
4.2 PREAVVISO .....	17
4.3 PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI NECESSARI AI CONTROLLI .....	17
4.4 ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'INCONTRO .....	18
4.5 ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO .....	19
4.6 RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA) .....	19
4.7 ACQUISIZIONE DOCUMENTI .....	19
4.8 VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI .....	22
4.9. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE PARTICELLE CATASTALI .....	22
4.10 VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 12451 DEL 21.12.2006 .....	23
4.11 ANOMALIE DA TRATTARE .....	29
4.12 MODALITÀ VARIAZIONE DATI .....	34

4.12.1 Anomalie P55-02; P55-03; P70-01; P71-01 e P72-01	35
4.12.2 Supero rispetto alla eleggibilità (anomalia P36-01)	36
4.12.2 Supero rispetto alla superficie utilizzata (anomalia X06- 01; X47-01; X48-01 e X17-01)	37
4.12.3 disallineamento tra interventi e tipologia di misura dell'atto amministrativo(X34-01)	38
4.12.4 Appezamento non rilevato nel catasto informatico- anomalia PX2 - 01 (P16-01 e P16-03)	38
4.12.5 Particella non riscontrata in mappa (catasto ex austriaco e riordino fondiario - codice G)	38
4.12.6 Particella non riscontrate in mappa - anomalia PX1 – 01, 02, 03, 04 (P30 / codice “I”)	38
4.12.7 Fogli non disponibili o riservati - anomalia PX1(codice “D”)	39
4.12.8 Particella riservata - anomalia PX1 (codice “R”)	40
4.12.9 Fondo inaccessibile (codice F)	40
4.12.10 Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti - anomalia PX1 (codice “E”)	40
4.13 Anomalie non correggibili	41
4.13.1 Modalità di correzione errori evidenti	41
4.13.1.1 Errata dichiarazione dell’identificativo catastale	41
4.13.1.1 Appezamenti “sconfinanti” in altre particelle limitrofe	42
4.14 VARIAZIONI ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI (MOD. R_3 – SUP E MOD. R_12 – BCAA)	42
4.15 Conclusione incontro e predisposizione della documentazione da consegnare al beneficiario	43
4.16 ACQUISIZIONE DATI SU SOFTWARE	47

## **5. PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI.....48**

### **ALLEGATO 1 - RELAZIONE DI CONTROLLO ..... 50**

### **ALLEGATO 2 - NOTA OPERATIVA PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO – ACCERTAMENTO SUPERFICI..... 51**

### **ALLEGATO 3 - FAC-SIMILE TELEGRAMMA DI PREAVVISO PER VISITA IN AZIENDA ..... 61**

### **ALLEGATO 4 - FAC-SIMILE CONFERIMENTO D’INCARICO ..... 62**

## 1. SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO

Nel corso dell'incontro dovranno essere trattate in contraddittorio:

- le particelle dichiarate nella domanda di pagamento "sviluppo rurale" per le quali la superficie dichiarata/accertata risulti discordante;
- particelle per le quali è stata riscontrata almeno una violazione delle norme di Condizionalità – Ambito BCAA;
- le particelle che presentano anomalie, che secondo la presente procedura sono correggibili in sede di incontro in contraddittorio;

Il produttore (o il suo delegato) inoltre può richiedere il sopralluogo suppletivo in contraddittorio in campo sulle particelle con scostamenti sui gruppi di coltura a contributo e sulle particelle con violazione delle norme di Condizionalità – Ambito BCAA.

Si dovranno eventualmente programmare le verifiche suppletive in campo in contraddittorio sulle particelle, parzialmente o totalmente negative, richieste dal produttore, ad esclusione di quelle il cui esito negativo sia determinato esclusivamente da aree non eleggibili, definibili dalla sola fotointerpretazione.

Al termine dell'incontro sarà rilasciato al beneficiario o suo delegato la stampa della relazione di controllo relativa all'accertamento delle superfici. Le risultanze riportate nella relazione di controllo sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto quanto accertato, costituisce soltanto elemento di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile da parte degli Organismi Pagatori.

Il tecnico incaricato delle verifiche in contraddittorio è tenuto a comunicare al beneficiario o suo delegato le seguenti informazioni:

- Il dato quantitativo delle eventuali violazioni accertate, unitamente all'esito complessivo del controllo, sarà riportato in dettaglio nel verbale di notifica degli esiti che verrà notificato al rappresentante aziendale in una fase successiva alla conclusione del controllo;
- La mancata sottoscrizione della relazione di controllo da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
  - non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la successiva richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in azienda;
  - ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel verbale prodotto al termine dell'incontro;
  - l'istruttoria tecnica si intende definitivamente conclusa;
- La consegna della relazione di controllo costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli presso la sede aziendale;
- La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Organismo Pagatore solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in azienda alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dalla regolamentazione comunitaria. Pertanto le anomalie amministrative relative alla domanda oggetto di verifica, potranno subire delle variazioni in seguito ad ulteriori controlli amministrativi che saranno effettuati dall'Organismo Pagatore e da AGEA (Area Coordinamento).

La fase di incontro con i beneficiari prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- eventuale invio di una comunicazione ai beneficiari da incontrare (il preavviso non può eccedere le 48 ore;
- trasmissione alle Autorità di Gestione dei PSR del calendario degli incontri previsti (secondo le modalità definite dalla struttura di coordinamento dei controlli oggettivi di Agrisian);
- incontro con il beneficiario o suo delegato presso la sede aziendale, presso le sedi di convocazione di Agrisian o presso le sedi locali dei CAA;
- verifica degli esiti particellari;
- eventuali sopralluoghi suppletivi in campo in contraddittorio;
- verifica idoneità e congruenza della documentazione;
- attività di correttiva per la risoluzione delle anomalie di particella;
- redazione e consegna del verbale ed eventualmente della scheda di correttiva.

## 2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Le procedure di attuazione del **Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006** ed il sistema di controlli e sanzioni che si applicano al Reg.(CEE) 1257/99, e conseguentemente ai Piani di Sviluppo Rurale, hanno i seguenti riferimenti normativi:

- Reg.(CEE) 3508/92 e successive modifiche – istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari
- Reg.(CE) 2419/2001 modificato dal Reg. (CE) 118/2004– modalità di applicazione del Reg.(CEE) 3508/92
- Reg.(CEE) 1663/95 e successive modifiche – stabilisce modalità di applicazione del reg.(CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia
- Reg.(CE) 1257/99 modificato dal Reg. (CE) 1783/2003 - sostegno allo sviluppo rurale
- Reg.(CE) 1258/99 – finanziamento della politica agricola comune
- Reg.(CE) 1260/99 – disposizioni generali sui Fondi strutturali
- Reg.(CE) 445/2002 modificato dal Reg. (CE) 963/2003 - modalità di applicazione del Reg. (CE) 1257/99.
- 2000/c/28/02 – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo
- VI-10535-99 – Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Reg. CE n. 1257/1999
- Legge 689/81 - Modifiche al sistema penale
- Legge 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000)
- DPR 503/99 – Controlli automatici
- Decisioni Comunitarie di Approvazione dei vari Piani di Sviluppo Rurale.
- Direttiva del Ministro ad AGEA in tema di Sviluppo Rurale n° 5720 del 9/8/01.
- D.M. 4 dicembre 2002 – Disposizioni attuative dell'art. 64 del Reg. CE n. 445/02, recanti disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga

Il sistema dei controlli e delle sanzioni si basa, oltre che sulla specifica normativa comunitaria e nazionale, su quanto definito nel precedente periodo di programmazione 1994/99 con i Decreti Ministeriali n. 159/98 e n. 494/98, su quanto definito nel Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2002 e negli orientamenti per l'applicazione degli articoli 58,59,60,61,62,63,64 del Reg. (CE) 445/2002 modificato dal Reg. 963/2003 espressi dalla Commissione Europea nel documento VI-10535-99 approvato in data 23-07-2002.

Le procedure di attuazione dei **Programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013** ed il sistema di controlli e sanzioni, hanno i seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- DM 12541 del 21/12/2006 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC.
- Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2007.517 del 6 luglio 2007 - Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2007
- Circolare AGEA - UM n. 12 del 17/05/2007 – Sviluppo rurale 2007 – Asse 2 – misure a superficie – presentazione domande di conferma - modalità

### 3. CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' - SUPERFICI

A partire dall'ultimazione del riporto a video dei primi fogli lavorati saranno elaborati, mediante l'uso del software, i risultati dei controlli per la definizione degli esiti per gruppo di colture (controlli di ammissibilità) e degli esiti dei controlli di condizionalità (campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – BCAA). Mediante l'applicazione software "gestione controlli in loco" sarà possibile individuare, una volta impostati opportuni criteri di ricerca, le aziende da trattare suddivise secondo le seguenti tipologie:

- Non chiusa accertamento superfici ;
- Attesa di lavorazione (sospesa);
- Chiusa controllo superfici;
- Chiusa negativa controllo superfici;
- In controllo superfici;
- In controllo impegni;
- In controllo superfici ed impegni;
- Chiusa controllo superfici ed impegni;
- Rilasciata per l'istruttoria.

#### 3.1 CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DI AMMISSIBILITA'

Al fine di valutare correttamente le posizioni aziendali è opportuno conoscere la procedura di calcolo dell'esito che il software effettua in maniera automatica. Pertanto qui di seguito si illustrano le modalità con le quali viene eseguito il calcolo dell'esito dei controlli di ammissibilità. Si descriveranno analiticamente le regole per la definizione dell'esito tecnico per gruppo di colture definito a seguito dei controlli oggettivi relativi alle conferme delle domande di pagamento relative alle misure per superficie previste dai Piani di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 (Reg. CE 1257/99) e dai Programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (Reg. CE 1698/2005).

Ai fini della definizione dell'esito tecnico, si definisce:

- **«Gruppo di colture»:** superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto (art. 16 REG. CE 1975/06);
- **«Superficie misurata»:** la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all'area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo.
- **«Superficie accertata»:** la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l'applicazione della tolleranza tecnica e la decurtazione delle tare impostate manualmente;
- **«Superficie determinata»:** la superficie dichiarata (domanda non campione) / accertata (domanda campione) sottoposta ai controlli amministrativi;
- **«Superficie ammissibile»:** la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;

### 3.1.1 Calcolo della superficie “determinata”

Il calcolo dell'esito per superfici viene definito per gruppo di colture ai sensi dell'art. 16 del REG. CE n. 1975/2006 – (le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto sono considerate un gruppo di colture).

#### 3.1.1.1 Fasi propedeutiche alla determinazione degli strumenti necessari per il calcolo della superficie determinata

Di seguito si descrivono i passi procedurali seguiti per l'ottenimento della matrice di compatibilità prodotti-interventi-rilevazioni.

1. – definizione della **matrice prodotti dichiarati - prodotti rilevati** (matrice B1- combinazione dichiarato/rilevato): a fronte di ciascun prodotto dichiarato, sono stati individuati i prodotti rilevati (destinazioni del suolo) ammissibili e tra loro perfettamente sostituibili per ciascuna particella.
2. – definizione della matrice con combinazione: **dichiarato/rilevato – gruppi di colture** (matrice B3): dalle combinazioni tra dichiarato/rilevato e gruppi di colture / misure / azioni / interventi previste dai vari PSR è stata ottenuta la matrice, che esprime l'ammissibilità a ciascun misura – azione - intervento dell'accoppiata dichiarato-rilevato possibile su ciascuna particella.

Per la definizione dei gruppi di coltura sono stati considerati i seguenti criteri specifici:

- per le misure "agroambientali" (Reg. CE 1698/05 Mis. 214, 215; Reg. CE 1257/99 Mis. F; Reg. CEE 2078/92 misure ventennali) il cui calcolo del premio è direttamente proporzionale alla superficie ammissibile ed ad una specifica aliquota (interventi automatici), gli interventi ai quali si applica la medesima aliquota si considerano parte dello stesso gruppo di coltura;
- per le misure "agroambientali" (Reg. CE 1698/05 Mis. 214, 215; Reg. CE 1257/99 Mis. F) il cui calcolo del premio viene definito "manualmente" sulla base di parametri non legati esclusivamente alla superficie dichiarata, ogni intervento costituisce un gruppo coltura distinto;
- per le misure relative alle indennità compensative (Reg. CE 1698/05 Mis. 211, 212, 213) ciascun "raggruppamento colturale" definisce un gruppo di coltura distinto.

#### 3.1.1.2 Calcolo della superficie “determinata”

In questa fase vengono applicate, eventualmente, le compensazioni esclusivamente all'interno di ciascun gruppo di colture.

Per ciascuna particella dichiarata, in particolare, è necessario procedere:

1. alla verifica della compatibilità tra l'uso del suolo dichiarato e quello rilevato sulla base delle ammissibilità indicate nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B1); in sostanza:
  - a. per poligoni di uso del suolo rilevato senza alcun UNAR (Unità arborea) associata: la superficie rilevata ad un certo uso del suolo viene considerata accettabile se si riscontra nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B1) la compatibilità al regime di intervento in oggetto; tale compatibilità viene verificata dalla presenza nella matrice del record corrispondente all'accoppiata codice dichiarato-codice rilevato;
  - b. Per poligoni di uso del suolo con almeno una UNAR (Unità arborea) associata: si dovrà considerare ammissibile la superficie rilevata se si riscontra nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B1) la compatibilità al regime di intervento in oggetto di almeno uno dei codici rilevati del poligono stesso o delle UNAR ad esso associate. La



superficie da considerare per il successivo punto 2. si ottiene considerando una sola volta, tra tutte le compatibilità ammesse, la superficie massima tra le successive:

- SUPOLIO = (sup. poligono collegato ad un UNAR Olio (codice 420 o 424) – 100 mq \* n. piante isolate); (*riferimento normativo: tappa 2 e paragrafo 6 dell'allegato XXIV del regolamento CE 1973/2004*)
  - $n$  SUPUNAR = sup. poligono considerato più volte, ciascuna delle quali attribuita al codice prodotto corrispondente ad una delle UNAR, diverse da OLIO, collegate al poligono stesso; (verrà considerata SUPUNAR = 0 qualora esistano UNAR relativi alla FAG (Frutta a Guscio) codici = 491,493,494,495,497 collegate ad un poligono con classe di eleggibilità 1 (possibile seminativo) o 2 (Incolti sterili, pascoli) oppure se densità minima prevista da regolamento non viene rispettata).
  - SUPSEMINATIVO = sup. poligono con codice poligono = classe di eleggibilità 1 (possibile seminativo) o 2 (Incolti sterili, pascoli) – 5 mq \* n. piante totali presenti su tutte le UNAR collegate al poligono.
2. al calcolo della superficie determinata, prima decurtando anche le eventuali tare manuali, e poi applicando la tolleranza tecnica prevista dalla normativa comunitaria del 5 % con massimo 1 ha (art. 30 par. 1 reg. (CE) 796/2004) e le decurtazioni dovute all'eventuale presenza delle anomalie amministrative che hanno effetto sulle domande campione (es: superi, condivisioni, ineleggibilità. Cfr. "Griglia anomalie");
3. ulteriori condizioni da verificare per l'attribuzione della superficie ammissibile sono:
- a. In caso di accertamento dello stato di "coltura non ordinaria" la superficie determinata sarà considerata pari a 0;
  - b. saranno applicate per i codici rilevati 040, 653, 652, 659 (foraggiere permanenti con tare 20%) le decurtazioni forfetarie del 20% della superficie dichiarata netta.
  - c. per i codici 665 (possibile seminativo) e 666 (seminativo), rilevati mediante la sola fotointerpretazione (prevista in caso di particelle fuori provincia o non rintracciate sulla mappa Catastale e risolte in convocazione), la superficie da considerare non potrà essere superiore alla superficie dichiarata.
  - d. saranno applicate per i codici rilevati 050 e 654 (foraggiere permanenti con tare 50%) le decurtazioni forfetarie del 50% della superficie dichiarata netta.
  - e. per i codici rilevati della frutta a guscio la superficie determinata sarà pari a 0 nel caso di mancato rispetto della densità minima prevista per le UNAR relative alla FAG (codici = 491,493,494,495,497);
  - f. nel caso in cui la superficie GIS della particella catastale sia superiore alla superficie catastale validata (se > 0) le superfici determinate sulla particella dovranno essere riproporzionate sulla base della superficie catastale in modo da non eccedere complessivamente la superficie catastale validata;
  - g. in caso di presenza di più di un codice dichiarato, la superficie corrispondente a ciascun codice rilevato compatibile deve essere distribuita tra i diversi codici dichiarati in maniera proporzionale alla superficie dichiarata e tenendo conto dell'eventuale carenza della superficie rilevata rispetto a quella dichiarata;
  - h. In caso di codici prodotto dichiarati relativi alla FAG, per i codici rilevati compatibili della frutta a guscio la superficie determinata sarà pari a 0 in situazioni di mancato rispetto della densità minima prevista per le UNAR relative alla FAG (codici = 491, 493, 494, 495, 497);

Successivamente, per ciascun gruppo di colture, si ottiene la superficie totale determinata sommando le superfici determinate per particella, ottenute secondo quanto specificato nei precedenti punti, e applicando le regole di compensazione ammesse dalla normativa; eventuali eccessi di superficie rilevata rispetto a quella dichiarata in particelle che risultino condivise tra più produttori, non possono essere utilizzati per compensazioni di superficie.

Per le domande relative alla prosecuzione di impegni (PSR 2000 – 2006), si applicano le seguenti condizioni particolare:

- per i gruppi di colture che comprendono superfici investite da prodotti dichiarati con codici 100, 102 e 111 ("olivo"; "olive da olio"; "olive da tavola"), nel caso in cui l'esito del gruppo di colture sia negativo e la somma delle relative superfici investite da tali prodotti determini uno scostamento ( $\text{sup. dichiarata} - \text{sup. misurata} / \text{sup. misurata}$ ) compreso tra il 5 ed il 20%, viene applicato l'abbattimento della superficie dichiarata (relativa ai codici descritti) fino ad un massimo del 20% per le sole particelle per le quali lo scostamento di superficie sia inferiore ad 1 ha. la superficie alla quale viene applicato l'abbattimento forfettario, si definisce "superficie dichiarata ricalcolata". Tale superficie si sostituisce a quella richiesta a premio ai fini della definizione dell'esito tecnico per il gruppo di colture.

- per i gruppi di colture che comprendono superfici investite da prodotti dichiarati che prevedono l'applicazione di una tara forfettaria del 20% (codici dichiarativi prodotto/varietà: '063009', '063000', '103009', '103000') e per quelli che prevedono una tara forfettaria del 50% (codici dichiarativi prodotto/varietà: '054000', '054009', '064000', '064009'), ai fini del calcolo dell'esito a livello di gruppo di colture, alla superficie dichiarata (comprensiva delle superfici da sottrarre come tara forfettaria) viene sostituita la "superficie dichiarata ricalcolata" derivante dall'applicazione delle tare forfettarie alle superfici dichiarate in domanda con i codici elencati in precedenza.

Ai fini dell'applicazione delle compensazioni di superficie all'interno dello stesso gruppo di colture, si applicano inoltre le seguenti condizioni:

- le superfici "misurate" per particelle investite a "pascoli con tara" (cod. GIS: 654, 653, 659, 040, 050), eccedenti la superficie dichiarata, possono essere utilizzate per la compensazione solo di particelle dichiarate con codici prodotto relativi a superfici foraggere che prevedano l'applicazione di tare forfettarie (codici dichiarativi prodotto/varietà: '063009', '063000', '103009', '103000', '054000', '054009', '064000', '064009');
- le superfici "misurate" per particelle investite a "pascoli senza tara" (cod. GIS: 638), eccedenti la superficie dichiarata, possono essere utilizzate per la compensazione solo di particelle dichiarate con codici prodotto relativi a superfici foraggere che non prevedano l'applicazione di tare forfettarie.

Si evidenzia che la superficie determinata per ciascun gruppo di colture non può essere comunque superiore alla superficie dichiarata.

### **3.2 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RELATIVE ALL'ESITO DEL CONTROLLO DELLE MISURE "A SUPERFICIE" – PIANI DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 (REG. CE 1257/99)**

Il controllo relativo alle dichiarazioni riguarda tutte le informazioni o gli elementi inseriti nella domanda di contributo che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la propria responsabilità in quanto a conoscenza diretta del richiedente.

Per quanto concerne, i controlli "a superficie", nonché le applicazioni di sanzioni si rimanda al Reg. CE 2419/2001 modificato dal Reg. (CE) 118/2004.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito vengono riportate per tipologia di impegno calcoli di applicazioni di sanzioni:

- Qualora si constati che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella dichiarata in domanda, la superficie dichiarata viene presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.
- Qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente da liquidare viene così determinata:
  - Scarto inferiore al 3% fino ad un massimo di due ettari: non si applica nessuna penalità, ma si liquida l'accertato;
  - Scarto compreso tra il 3% ed il 20% o comunque superiore a 2 ettari: le penalità prevedono una diminuzione della superficie accertata pari a due volte la differenza riscontrata.
  - Nel caso di scostamenti superiori al 20%, sarà rigettata solamente la misura fuori tolleranza.

Per quanto riguarda il calcolo dello scostamento percentuale, si confronta la superficie dichiarata e quella accertata: la percentuale di scostamento è data dalla differenza, divisa per la superficie accertata.

Esempio:

superficie dichiarata: ettari 23,42

superficie accertata: ettari 21,12

differenza: ettari 2,30

percentuale di scostamento  $2,30/21,12 = 0,1089 = 10,89\%$

Per quanto concerne le superfici dichiarate in domanda, il controllo verte su tutte quelle interessate all'applicazione di una qualsiasi misura del PSR e può essere effettuata mediante "telerilevamento" o misurazioni dirette in campo (controlli "on the spot")

Qualora la superficie accertata risulti superiore a quella dichiarata nella domanda, l'importo del premio viene calcolato sulla base della superficie dichiarata e non si tiene conto della superficie non dichiarata (fatto salvo che la misura o azione prescelta abbiano come obbligo l'inserimento dell'intera SAU aziendale o dell'intera superficie potenzialmente interessata).

Per gli anni successivi all'anno del controllo, nel caso di impegni pluriennali, il contributo sarà erogato in rapporto alla superficie effettiva determinata al momento del controllo.

In caso di accertamento di difformità (nel corso dei controlli svolti per la campagna 2007) il beneficiario, ha l'obbligo di restituire gli importi indebitamente percepiti conformemente a quanto disposto dall'art. 49 del REG. CE 2419/2001.

### *3.2.1 Esito del controllo relativo al mantenimento degli impegni*

Il controllo degli impegni verte sulla verifica del rispetto di tutti gli impegni che il richiedente si è assunto in relazione a tutte le misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento, per le quali ha presentato la domanda di contributo. Tale controllo nel caso di impegni pluriennali vale solo per l'anno di effettuazione del controllo.

Il controllo che, indipendentemente dal momento in cui si effettua, accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli impegni assunti, comporta sempre:

- a) la pronuncia della decadenza parziale o totale per misura e/o azione e/o tipologia d'intervento;
- b) la restituzione delle somme eventualmente già erogate a favore del beneficiario oggetto di controllo, maggiorate degli interessi legali, nel caso di decadenza totale;
- c) l'applicazione delle riduzioni di contributo previste nel caso di decadenza parziale.

Per consentire un effettivo controllo degli impegni previsti da ciascuna misura e/o azione e/o tipologia d'intervento, si definisce l'elenco degli impegni essenziali e quello degli impegni accessori a partire dai seguenti principi:

- sono essenziali gli impegni che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli obiettivi della misura e/o azione e/o tipologia d'intervento applicata.
- sono accessori gli impegni che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi della misura e/o azione e/o tipologia d'intervento.

Il mancato rispetto di impegni essenziali comporta la decadenza totale relativamente alla misura e/o azione e/o tipologia d'intervento applicata, sulla quale si è verificata l'irregolarità.

Il mancato rispetto di impegni accessori comporta la decadenza parziale relativamente alla misura e/o azione e/o tipologia d'intervento applicata, sulla quale si è verificata l'irregolarità. Tale decadenza parziale si applica mediante penalità, determinate in valore percentuale (fino ad un massimo fissato dal PSR o dalle disposizioni attuative), che riducono il contributo effettivamente spettante al richiedente, così come rideterminato in base all'esito del controllo.

Qualora il mancato rispetto di più impegni accessori, che si verifica all'interno di una medesima misura e/o azione e/o tipologia d'intervento, comporti, una riduzione superiore ad un massimo, fissato dal PSR o dalle disposizioni attuative, del contributo spettante per quella misura e/o azione e/o tipologia d'intervento a seguito dell'applicazione delle rispettive percentuali di decadenza, l'Amministrazione competente pronuncia la decadenza totale per quella specifica misura e/o azione e/o tipologia d'intervento in cui si sono verificate le inadempienze.

Qualora, nell'ambito della verifica di impegni che si applicano alla superficie o alle UBA, si determini un'inadempienza accessoria, la conseguente applicazione della percentuale di decadenza si applica all'intera superficie o UBA interessate all'applicazione della misura e/o azione e/o tipologia d'intervento e non alle singole particelle catastali o singoli animali sui quali è stata riscontrata l'inadempienza.

### 3.3 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RELATIVE ALL'ESITO DEL CONTROLLO DELLE MISURE "A SUPERFICIE" CONTEMPLATE DALL'ASSE 2 E DALL'ASSE 4 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE (REG. CE 1698/2005)

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 16, 17 e 18 del Reg. (CE) n.1975/2006.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superfici. Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto sono considerate un gruppo di colture, anche se tali superfici sono dichiarate all'interno della stessa misura. Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura.

ESITO AZIENDALE SUPERFICI			ESITO PER GRUPPO CULTURA (STESSA ALIQUOTA DI AIUTO)		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
in concordanza	0 - 30 %	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per gruppo di coltura.	In tolleranza	0% - 3% e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata (articolo 16 par. 1 Reg. (CE) n. 1975/2006)
			In tolleranza	0% - 3% e > 2 ha oppure 3%- 20%	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata (articolo 16 par. 2 Reg. (CE) n. 1975/2006)
			Fuori tolleranza	oltre 20%	Esclusione dal pagamento (articolo 16 par. 2, comma 2 del Reg. (CE) n.1975/2006)
Fuori tolleranza	>30% – 50%	Art. 16 par. 3 Reg. (CE) n. 1795/2006: Se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 30% la superficie determinata calcolata in conformità all'art. 50, par. 3 del regolamento Ce 796/2004, l'aiuto a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto nell'ambito di tutte le corrispondenti misure a superfici non è concesso per l'anno civile considerato.			
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	Art. 16 par. 3, comma 2 Reg. (CE) n.1975/2006: Se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 50% la superficie determinata, l'aiuto non è concesso per l'anno civile considerato. Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, art. 3 del Reg. (Ce) n. 796/2004. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuto o di sostegno previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 1698/2005, a cui il beneficiario avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.			

### 3.4 DEFINIZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DA CONVOCARE

Il software di gestione dei controlli in loco, al termine dell'acquisizione dei dati relativi ai rilievi di campo, evidenzierà automaticamente l'elenco delle aziende chiuse. Tra di esse, lo stesso software evidenzierà le aziende che dovranno essere oggetto dell'attività di controllo in contraddittorio, cioè quelle per le quali, sulla base dei meccanismi di calcolo dell'esito dei controlli in loco, sia stata determinata una superficie realmente utilizzata dal produttore minore della superficie dichiarata in domanda di aiuto per almeno un gruppo di colture oppure nel caso siano presenti anomalie amministrative bloccanti tra quelle trattabili in sede di convocazione oppure sia stata riscontrata almeno una violazione ad una delle norme di condizionalità – BCAA; per tali aziende sarà quindi necessario attivare la procedura di incontro del beneficiario secondo le modalità descritte nel presente documento.

Le aziende che dovranno essere oggetto dell'attività di incontro sono quelle che il software associa ai seguenti stati:

- per le regioni Abruzzo; Lazio; Liguria; Marche; Sicilia; Umbria, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e p.a. di Bolzano e p.a. di Trento: **Chiusa negativa accertamento superfici** (stato 4);
- per le regioni Calabria; Puglia; Sardegna; Campania; Basilicata; Molise: **Chiusa controllo superfici** (stato 3).

Le aziende associate ad uno di questi due stati, presentano almeno una delle seguenti condizioni:

1. aziende con scostamento di superficie (sup. dichiarata - sup. determinata / sup. determinata) su almeno un gruppo di coltura;
2. aziende con almeno una anomalia di particella tra le seguenti:

	CODICE	DESCRIZIONE
1	P30-01	PARTICELLA SENZA RISCONTRO GRAFICO (GIS)
2	P36-01	PARTICELLA, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER GLI INTERVENTI DICHIARATI
3	P54-02	PARTICELLA IN "SUPERO" NELLA STESSA DOMANDA
4	P55-02	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE E NON
5	P55-03	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE
6	P70-01	PARTICELLA IN 'SUPERO' DI CONDUZIONE TRA DU E PSR
7	P71-01	PARTICELLA IN 'SUPERO' DI COMPATIBILITA DEI PRODOTTI" TRA DOMANDA UNICA E PSR STESSO PRODUTTORE
8	P72-01	PARTICELLA IN 'SUPERO' DI AMMISSIBILITA' TRA DU E PSR
9	X06-01	SUPERFICIE UTILIZZATA PER LA PARTICELLA/INTERVENTO MAGGIORE DI QUELLA CONDOTTA
10	X34-01	DISALLINEAMENTO TRA GLI INTERVENTI A LIVELLO PARTICELLARE E LA TIPOLOGIA DI MISURA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO(ADESIONE ALLA MISURA/PROSECUZIONE IMPEGNO)
11	X47-01	PARTICELLA IN SUPERO NELLA STESSA DOMANDA.SUPERFICIE UTILIZZATA PER INTERVENTO MAGGIORE DELLA SUPERFICIE CONDOTTA (TARE ESCLUSE)
12	X48-01	SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO PER L'INTERVENTO MAGGIORE DELLA SUPERFICIE UTILIZZATA
13	PX1-01	PARTICELLA IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE AL GIS (IN LAVORAZIONE)
14	PX1-02	PARTICELLA NON ESISTENTE AL GIS (DOPO LA LAVORAZIONE)
15	PX1-03	PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER INDISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE CATASTALE

	CODICE	DESCRIZIONE
16	PX1-04	PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER MANCANZA DOCUMENTAZIONE
17	PX2-01	APPEZZAMENTO NON RILEVATO NEL CATASTO INFORMATICO
18	PX2-02	SUPERFICIE RISCONTRATA AL CATASTO INFERIORE ALLA SUPERFICIE DICHIARATA
19	X17-01	"particella in supero su più domande di sviluppo rurale per la stessa misura. superficie utilizzata per intervento maggiore della superficie condotta"

3. presenza di almeno una particella con lavorazione sospesa su GIS relativa ad uno dei seguenti codici:
  - (F) FONDO INACCESSIBILE
  - SOSPENSIONE GENERICA
  - (E) FOGLIO INESISTENTE AL CATASTO
  - (D) FOGLIO NON DISPONIBILE AL CATASTO
  - (R) PARTICELLA RISERVATA
  - (I) ACCERTATA INESISTENTE
  - (L) ESTREMI NON IDENTIFICABILI
4. aziende interessate da almeno una particella con violazioni delle norme di condizionalità BCAA;
5. aziende ricadenti nelle regioni: Calabria, Puglia, Sardegna, Campania, Molise e Basilicata (O.P. ARBEA), per le quali indipendentemente dall'esito tecnico per gruppo di colture è previsto un controllo aziendale per la verifica del rispetto degli impegni specifici previsti dai PSR (queste aziende saranno associate alla stato 3 - Chiusa controllo superfici).

Fatta eccezione per il punto 5, non saranno quindi oggetto di convocazione le aziende con esito tecnico di ammissibilità in assoluta concordanza su tutti i gruppi di coltura dichiarati, senza anomalie amministrative e senza nessuna violazione alle norme di condizionalità BCAA;

**Per le regioni: Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e p.a. di Bolzano, non saranno oggetto di trattamento nel corso del contraddittorio, le anomalie particellari sopra descritte.**

Per maggiori dettagli circa le modalità di generazione delle liste di aziende da trattare, si rimanda alla "Nota Operativa per l'utilizzo del SW Gestioni Controlli in Loco" disponibile sul portale SIAN (WWW.SIAN.IT) nell'area UTILITA' - DOWNLOAD - DOWNLOAD SOFTWARE - CONTROLLI OGGETTIVI 2007.

## 4. INCONTRO COI BENEFICIARI

OPERAZIONI DA SVOLGERE	1. allestimento sede di convocazione  2. attività di incontro con i produttori
INPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hardware e Software gestione controlli in loco</li> <li>- Materiale fotocartografici relativo ai controlli</li> <li>- Calendario delle aziende da convocare</li> <li>- Documentazione presentata dal produttore</li> <li>- Scheda aziendale riepilogativa dei risultati dei controlli e delle anomalie amministrative</li> <li>- Manuale delle procedure AG.E.A.;</li> </ul>
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attivazione sede di convocazione</li> <li>- stampa Relazioni di controllo con campi precompilati.</li> <li>- banche dati implementate dei risultati degli incontri con i produttori</li> <li>- archivio fascicoli aziendali</li> </ul>

A seguito dei controlli amministrativi ed oggettivi relativi alle domande 2007 estratte a campione, per alcune di esse, potrebbero riscontrarsi incongruenze di superficie e/o anomalie particellari e/o violazioni alle norme di condizionalità che determinano l'esclusione totale o parziale dall'aiuto. Pertanto, allo scopo di effettuare congiuntamente con il produttore la verifica dei dati dichiarati nonché tentare di risolvere le anomalie segnalate, è necessario incontrare nelle sedi di convocazione appositamente allestite, presso le sedi locali dei CAA o direttamente presso la sede aziendale i beneficiari, le cui domande risultino interessate da tali incongruenze e/o anomalie.

### 4.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

Preliminarmente all'avvio delle verifiche, la struttura operativa incaricata dovrà provvedere allo svolgimento delle seguenti attività:

- stampa da software degli elenchi delle aziende da sottoporre a controllo;
- definizione del piano dei controlli contenente il calendario delle visite in loco e l'indicazione dei tecnici incaricati della verifica;
- stampa mediante funzioni software delle relazioni di controllo "accertamento superfici" da utilizzare nel corso del controllo.



## 4.2 PREAVVISO

Ai sensi del Reg. CE 796/04, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo.

**Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.**

Nei limiti di preavviso definiti, l'esecuzione del controllo in loco può essere preceduta dall'invio di un telegramma o fax di preavviso che il tecnico incaricato deve inviare di norma al beneficiario ed in aggiunta, se ritenuto utile ai fini della verifica, al:

- CAA, nel caso in cui il beneficiario abbia conferito ad esso apposito mandato per la gestione del proprio fascicolo aziendale. Il destinatario del fax è il CAA provinciale, al quale si chiederà di individuare un referente. Nel caso in cui il CAA interessato non sia organizzato su scala provinciale, o intenda gestire questa attività in modo differente, la comunicazione deve essere inviata all'ufficio zonale CAA detentore del fascicolo del produttore;
- Tecnico agricolo che ha assistito il beneficiario nella presentazione della domanda.

A tale scopo nell'elenco provinciale delle aziende selezionate per il controllo, per ciascuna azienda, viene riportato il riferimento del CAA cui essa è associata. Pertanto, è opportuno avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del produttore che nel raggiungimento della sede aziendale. Questo, senza fornire elenchi delle aziende a controllo e, in ogni caso, senza che si concretizzi un preavviso superiore a 48 ore per la visita aziendale.

Al momento della visita, nel caso di irreperibilità dell'azienda o del produttore dovuta ad errore del tecnico che si è recato ad un indirizzo errato della sede aziendale, o in un momento non corrispondente ai termini della convocazione, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso (vedi allegato 3), indirizzato alla sede legale del titolare della domanda. Il telegramma di preavviso dovrà riportare il nominativo del tecnico controllore e dovrà contenere un numero telefonico al quale il beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo.

Il tecnico deve poi archiviare nel fascicolo aziendale copia del telegramma inviato al beneficiario, comprensiva della ricevuta di spedizione.

## 4.3 PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI NECESSARI AI CONTROLLI

Ai tecnici incaricati delle verifiche, dovranno essere forniti i seguenti materiali:

- piano dei controlli con calendario dettagliato delle verifiche da svolgere per le aziende di propria competenza;
- relazione di controllo "accertamento superfici", prodotta mediante funzioni software;

Anche in conformità a quanto previsto dal REG. CE 796/04, ogni relazione di controllo contiene i seguenti elementi:

- dati dell'azienda oggetto della verifica;
- estremi del controllo (estremi del preavviso; identità del rappresentante aziendale; informazioni relative all'eventuale sospensione dell'incontro);
- quadro di sintesi dell'esito tecnico dei controlli svolti (per categorie di controllo eseguito);
- elenco dei quadri e dei modelli allegati alla relazione di controllo;
- quadro di riepilogo delle misure / azioni /sub azioni/ interventi sottoscritti dal beneficiario (superfici interessate e periodo di impegno);
- quadro di riepilogo delle misure / azioni sottoscritte dal beneficiario (uba interessate e periodo di impegno);

- quadro di riepilogo delle superfici dichiarate ed accertate per gruppo di colture;
- quadro analitico dei risultati dei controlli di ammissibilità relativi alle superfici (esiti delle verifiche a livello di particella catastale);
- quadro analitico dei risultati dei controlli di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica aziendale;
- quadro di riepilogo delle anomalie relative ai controlli di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica;
- quadro di riepilogo della documentazione acquisita / verificata nel corso del controllo;
- quadro per eventuali note dei tecnici incaricati del controllo;
- quadro per eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato;
- quadro per la registrazione dei dati relativi agli incaricati del controllo, data, ora di inizio e fine del controllo.

## **4.4 ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'INCONTRO**

1. verifica dell'identità del titolare o del rappresentante dell'azienda tramite l'esame dei documenti attestanti l'identità della persona intervenuta:

- nel caso di presenza dell'intestatario della domanda, fotocopiare il documento di riconoscimento, archivarlo e acquisire tutti i dati richiesti nel software di gestione aziendale;
- nel caso in cui il titolare dell'azienda fosse deceduto, il soggetto che si presenta all'incontro dovrà consegnare al tecnico i seguenti documenti:
  - o certificato di morte dell'intestatario della domanda;
  - o certificato storico dello stato di famiglia o atto di successione;
  - o conferimento d'incarico degli eredi unitamente alla copia, fronte-retro, di un valido documento di riconoscimento.

Vengono ritenuti validi ai fini dell'incontro i seguenti documenti: carta d'identità, patenti (rilasciate sia da prefettura che motorizzazione civile), passaporti, porto d'armi, e tesserini di riconoscimento rilasciati da una Pubblica Amministrazione.

2. ritiro del conferimento d'incarico e relativo documento del titolare della domanda, nel caso di incaricato al controllo;

3. memorizzazione nel software di tutti i dati precedentemente acquisiti.

Si ricorda che il conferimento d'incarico con il relativo documento di riconoscimento del titolare fotocopiato fronte e retro, dovranno essere archiviati, insieme con la copia della relazione di controllo.

## 4.5 ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO

Dopo aver svolto le formalità sopra descritte si potrà procedere all'accertamento in contraddittorio con il beneficiario, svolgendo le seguenti attività:

- riconoscimento sia a video che sulla mappette grafiche in formato A4 o A3 delle particelle con scostamento di superficie dichiarata/accertata;
- verifica della foto scattata al momento del sopralluogo in campo (se eseguito);
- verifica delle relative superfici non eleggibili;
- risoluzione anomalie amministrative correggibili;
- eventuale variazione dei dati dichiarati (errori evidenti);
- individuazione delle particelle su cui effettuare l'eventuale sopralluogo in contraddittorio in campo;
- stampa, sottoscrizione e consegna della relazione di controllo e relativi modelli allegati (compresa la scheda di correttiva prodotta dal software a seguito della risoluzione di anomalie di particella).

## 4.6 RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA)

Nel caso in cui il titolare dell'azienda o il suo rappresentante non sia in possesso totalmente o in parte della documentazione necessaria, è possibile rinviare l'incontro (sospensione).

Il rinvio può essere effettuato una sola volta e qualora il produttore non si presentasse nel giorno concordato è necessario confermare nel software lo stato di azienda sospesa (informazione precedentemente memorizzata).

Così come indicato nella relazione di controllo, nel caso in cui il produttore non si presentasse a tale ulteriore incontro munito dei documenti richiesti, saranno considerate valide le modifiche apportate fino a quel momento e saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nella relazione.

Per il rinvio dell'incontro (azienda sospesa) è necessario:

- stampare la relazione di controllo;
- compilare la parte relativa alla sospensione dell'incontro indicando il motivo della sospensione e la data del nuovo appuntamento concordato;
- firmare la relazione di controllo.

## 4.7 ACQUISIZIONE DOCUMENTI

In generale è necessario prendere in carico documenti in originale o in copia autentica. Qualora vengano prodotte autocertificazioni, queste richiedono anche la consegna di una copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione.

Tuttavia, qualora i documenti richiesti siano presenti nel 'fascicolo del produttore' (Circolare AGEA n. 35 del 24.4.2001), inviato all'AGEA o depositato presso il proprio CAA, tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) con la seguente dichiarazione:

*"Il/la sottoscritto/a dichiara che il seguente documento è conforme all'originale e che è stato inoltrato presso l'Organismo Pagatore competente per la costituzione del fascicolo aziendale" (firma e data) o dal proprio CAA, con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante della medesima (se domanda presentata tramite CAA).*

Nel caso in cui fosse necessario effettuare una copia da un documento originale il tecnico apporrà sulla copia la dicitura:

*"Per presa visione documentazione originale", la data, il codice del tecnico e la firma.*

Nel caso di presentazione di estratti o stralci planimetrici in copia è necessario far dichiarare che *“la documentazione presentata è copia conforme all'originale”*.

Per estratti di mappa presentati senza alcuna indicazione della data di rilascio, del timbro U.T. e degli identificativi catastali (comune, foglio) è consentita l'acquisizione solo se viene dichiarato dal titolare/incaricato che *“il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°... del Comune censuario di ..... è stato rilasciato in data.... dall'UT di ...”*, con data e firma.

Qualora il certificato di visura o l'estratto di mappa sia antecedente al 31/12/2006 (data dell'ultima fornitura dei dati catastali aggiornati da parte dell'Agenzia del Territorio), può essere accettato purché sia sottoscritto (sul retro del documento) dal produttore con la seguente indicazione

*“Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni alla data del rilascio”*, con firma e data.

N.B. Avendo taluni CAA, a livello provinciale, sottoscritto con i servizi del Catasto apposite convenzioni in base alle quali possono procedere alla stampa di visure catastali, oltre alle visure rilasciate dal catasto è possibile accettare anche tali visure, riconoscibili dal codice utente assegnato, previa acquisizione della copia della nota con cui il CAA attesti di aver stipulato la convenzione in questione (Nota AIMA n.653 del 12/11/00). Si segnala inoltre che la Convenzione in atto tra Ministero delle Finanze e Comuni permette a questi ultimi di produrre delle stampe informative sulle caratteristiche censuarie delle particelle catastali, aggiornate alla data in cui è stata effettuata la fornitura della banca dati amministrativa-censuaria da parte del Dipartimento del Territorio.

Tali stampe, contrariamente alle visure catastali aggiornate prodotte dai CAA per mezzo del collegamento telematico al sito del Ministero delle Finanze, non riportano le seguenti informazioni:

- Data e ora;
- Visura n° xxxxxxx;
- Identificazione dell'utente telematico che ha prodotto la visura.

Pertanto le stampe informative prodotte dai Comuni verranno accettate come documentazione catastale giustificativa solo se sulle stesse verranno riportate le seguenti note in originale:

- Timbro del Comune o del CAA che presenta il documento;
- Dichiarazione del produttore/delegato o del CAA che la situazione riportata nel documento non ha subito variazioni alla data in cui viene consegnato ai tecnici dell' AGRISIAN.

La documentazione probante la titolarità (originali o in copia conforme) è quella prevista per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi della circolare emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento prot. ACIU.2005.210 del 20.4.2005.

In particolare:

1. In caso di conduzione diretta: certificato catastale o visura intestata al richiedente dell'aiuto (se la visura non risulta aggiornata va prodotta copia della richiesta di voltura) con data successiva al 15/02/05; nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di proprietà (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle).

2. Nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito): devono essere presentati ulteriori documenti giustificativi come di seguito indicato:

#### **a. affittuario, enfiteuta, ecc.:**

- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale;

- se l'affitto è concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario;
- in caso di enfiteusi è necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale;
- in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario è necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

#### **b. Contratto di affitto concluso da “giovani agricoltori”**

- contratto registrato e relativa visura catastale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: “solo in caso d'uso”.

#### **c. Comodato**

- se il comodato è concluso per iscritto: contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale;
- per quanto concerne il contratto verbale di comodato: ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze, non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante, unitamente alla corrispondente visura catastale. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo. Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario. Qualora il conduttore sia impossibilitato a farsi rilasciare dal proprietario la sopraindicata dichiarazione, può essere accettata la seguente autodichiarazione del conduttore stesso (comodante): *“Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il proprietario dei terreni, Sig. \_\_\_\_\_, siti nel comune di \_\_\_\_\_ al fg. \_\_\_\_\_ p.lle \_\_\_\_\_ non ha sottoscritto la dichiarazione di concessione del comodato, per i seguenti motivi \_\_\_\_\_”,* con firma e data.

#### **d. usufrutto**

- contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

#### **e. usucapione**

- copia della sentenza del giudice.

#### **f. irreperibilità (circostanze eccezionali)**

- In caso di comproprietà tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, è necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale.
- In caso di non comproprietà è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del comune attestante la data dalla quale il soggetto intestatario della particella non è più residente nel comune e la non reperibilità dello stesso. Qualora il Comune non rilasci le sopraindicate dichiarazioni, può essere accettata una autodichiarazione del produttore con la seguente indicazione *“Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il Comune \_\_\_\_\_ non ha rilasciato la dichiarazione di irreperibilità del titolare, per i seguenti motivi \_\_\_\_\_”,* con firma e data.

**g. usi civici:**

- è sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore e alla quota generale.

**h. concessione e locazione di beni immobili demaniali:**

- atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone.

**i. comproprietà e comunione legale tra coniugi**

- visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno. Simile a quest'ultimo caso è quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni. In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprietà indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.

I produttori che hanno conferito mandato ai CAA convenzionati, possono non presentare la sopraindicata documentazione se i CAA di appartenenza, hanno provveduto ad effettuare l'attività di protocollazione del titolo di conduzione delle particelle del produttore, con lo strumento di validazione elettronica del "fascicolo aziendale". I produttori potranno quindi dimostrare il titolo di conduzione della particella anche attraverso l'esibizione all'incontro della stampa della schermata del Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore dalla quale sia possibile identificare gli estremi della protocollazione di tale documentazione.

**Sui documenti cartacei acquisiti nel corso del contraddittorio, dovrà essere apposto a cura del tecnico, il relativo numero di protocollo prodotto dal sw "gestione controlli in loco" mediante la procedura di protocollazione GPA.**

## **4.8 VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI**

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori materiali commessi dal beneficiario nella compilazione della propria domanda, occorre considerare - in linea con le indicazioni dell'AGEA - che i dati delle domande non possono essere oggetto di alcuna variazione fatta eccezione per i casi descritti nel capitolo "modalità di correzione errori evidenti" (a patto che le variazioni che impattano sulla consistenza territoriale siano state preventivamente effettuate sul fascicolo aziendale).

## **4.9. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE PARTICELLE CATASTALI**

In questa fase si dovranno verificare con il beneficiario le misurazioni effettuate sugli appezzamenti dichiarati con superficie dichiarata/accertata discordante. (N.B.: eventuali contestazioni da parte dell'azienda sulla misurazione effettuata su gruppi di colture in assoluta concordanza non danno luogo in nessun caso all'accertamento in campo).

I tecnici sono tenuti ad informare i beneficiari, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere un sopralluogo suppletivo in campo. Per facilitare la dimostrazione dell'assenza totale della coltura dichiarata devono essere mostrate a video ai produttori le fotografie scattate in campo nel corso dei sopralluoghi di campo. Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura. In questa fase è necessario verificare anche le aree non eleggibili riscontrate limitatamente alle particelle dichiarate nell'ambito degli interventi a premio con superficie dichiarata/accertata discordante.

## **4.10 VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 12451 DEL 21.12.2006**

In questa fase dovranno essere notificati agli agricoltori gli esiti delle verifiche svolte in campo per le particelle facenti parte del campione condizionalità – ambito Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.). I tecnici sono tenuti ad informare i produttori, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere il sopralluogo in campo. Per facilitare la dimostrazione del mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di BCAA, devono essere mostrate a video ai produttori le fotografie scattate nel corso dei sopralluoghi di campo che attestano inequivocabilmente l'avvenuta violazione delle norme. Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura. In attuazione del DM MiPAF n. 12541 del 21 dicembre 2006 "Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005", alcune Regioni e province autonome, mediante l'adozione di appositi provvedimenti a carattere Regionale, hanno esercitato la facoltà, all'interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni già individuati nel citato D.M. 21 dicembre 2006. In conseguenza di ciò nel corso della verifica congiunta degli esiti con il produttore, in caso di accertamento di una violazione, nel caso esistenza una deroga applicabile alle particelle sulle quali sia stata accertata la violazione e previa presentazione, ove necessario, della documentazione richiesta, si procederà mediante le apposite funzioni SW a registrare per ciascuna particella e norma violata l'esistenza della deroga. In conseguenza di ciò non verranno applicate riduzioni ed esclusioni circa la norma oggetto di deroga sulla particella in questione. Di seguito vengono riepilogate per ciascuna norma BCAA le deroghe generali previste dal DM MiPAF n. 12451

### **NORMA 1.1 – INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO**

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06.

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei. Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Le Regioni e le P.A. possono specificare.

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, comprese le deroghe, con particolare riferimento alle pendenze medie degli appezzamenti, alle aree interessate, alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe. In assenza di provvedimenti, la norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

Deroghe previste:

- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce

inerbire o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno vernine seminate prima del 31 dicembre 2006. L'esistenza di rischi per la stabilità dei mezzi meccanici necessari all'esecuzione delle opere di regimazione previste dalla norma, dovrà essere oggetto di esclusiva valutazione da parte del tecnico che ha eseguito il controllo in campo. Su richiesta del produttore si potrà comunque procedere ad un ulteriore sopralluogo in contraddittorio.

## **NORMA 2.1 – GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI**

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a) e b)4 del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06. Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere una corretta gestione dei residui colturali. E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Le Regioni e P.A. possono specificare:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche vegetazionali (presenza di boschi, ecc.);
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del sopra citato Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe previste:

Sono ammesse nei seguenti casi:

- per le superfici investite a riso.
- nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

## **NORMA 3.1 – DIFESA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DELLA RETE DI SGONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI**

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera e)5 del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06.

La norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura<sup>6</sup>. Sono previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Le Regioni e le P.A. possono specificare:

- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori per il mantenimento dell'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe previste:

Sono ammesse nei seguenti casi:

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- presenza di drenaggio sotterraneo;



- in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia.

## **NORMA 4.1 – PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE**

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera c7 del comma 3 dell'articolo 2 del DM. MiPAF n. 12451/06.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Le Regioni e le P.A. possono specificare:

- l'eventuale carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede gli impegni di cui ai precedenti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo permanente.

Deroghe previste:

- dal regolamento CE n. 796/04 in ordine al precedente impegno a).

## **NORMA 4.2 – GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE**

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06.

Le superfici di cui alla lettera b) sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto sopra citato, specificano con propri provvedimenti:

- con riferimento all'impegno b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
  - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
  - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e per l'impegno di cui alla lettera b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe previste:

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

- Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento Fondiario

- Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirate dalla produzione per un solo anno, o limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni ritirati per due o più anni In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima clado-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

b. Impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti dell'agricoltura programmata per l'anno successivo.

c. È ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso. Le disposizioni di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

#### **NORMA 4.3 – MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI**

Ambiti di applicazione: superfici di cui alla lettera d)9 del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a. divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b. attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Le Regioni e P.A. possono specificare:

- la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura, e almeno una volta ogni 3 anni per:
  - l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
  - la spollonatura degli olivi
  - l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
  - l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
  - le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe previste:

- a. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti.
- b. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

#### **NORMA 4.4 – MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO**

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo del DM. 12451 del 21 dicembre 2006.

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg. CE 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe previste:

- a. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

b. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:

- Autocertificazione prodotta dall'agricoltore, attestante l'esistenza delle condizioni di deroga previste.

## 4.11 ANOMALIE DA TRATTARE

Le anomalie «da trattare» si dividono in:

- anagrafiche;
- formali;
- particellari.

**Nell'ambito delle domande estratte a campione, AGRISIAN tratterà per la campagna 2007, le anomalie particellari descritte nelle tabelle seguenti. Pertanto eventuali modifiche o variazioni (anche errori di acquisizione da parte dell'Amministrazione) che riguardano campi della domanda originale diversi dal piano di utilizzazione delle superfici aziendali (piano di coltivazione) non saranno trattate.**

Si evidenzia che la circolare AGEA n. 1 (prot. N. 27589/UM del 15 gennaio 2008) relativa ad “Correzioni di errori palesi ai sensi dell'art. 4, par. 3 del Reg. (CE) 1975/2006” prevede che tutte le correzioni effettuate sulla domanda di aiuto e di pagamento costituiscono parte integrante della domanda e devono essere riportate nella scheda di correttiva di errori palesi da produrre mediante le funzioni software messe a disposizione.

Per le aziende campione, la correzione degli errori palesi deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- non è possibile procedere alla correzione del contenuto del fascicolo aziendale;
- non è possibile procedere alla correzione della destinazione produttiva delle singole particelle dichiarate in domanda (non è possibile la variazione del codice coltura dichiarato);
- non è possibile aumentare la consistenza aziendale sia in termini di superficie rispetto a quanto originariamente dichiarato.

Nelle seguenti tabelle si riporta l'elenco delle anomalie di particella da trattare nel corso dell'incontro con i beneficiari. Per ogni anomalia viene descritto brevemente il tipo di controllo che ha generato l'accensione dell'anomalia e quindi la relativa modalità di risoluzione della stessa.

All'atto della chiusura della correttiva, sarà prodotta una “scheda di correttiva”, la quale contiene le informazioni riportanti le anomalie residue derivanti dall'applicazione del SIGC, nonché la data ed il numero di protocollo AGEA univocamente attribuiti alla stessa.

Inoltre sono riportate le seguenti informazioni:

- identificativo della domanda di aiuto o di pagamento oggetto di correttiva (codice domanda);
- dati anagrafici del beneficiario;
- dati dell'autorità di gestione;
- ufficio tramite, presso il quale è stata presentata la domanda di aiuto e/o di pagamento;
- nel caso di riattribuzione di interventi a singole particelle: i valori della superficie utilizzata e della superficie richiesta per intervento (azione/sub-azione/intervento), prima e dopo la correzione effettuata;
- nel caso di correzioni di altre informazioni, i valori delle stesse informazioni prima e dopo la correzione effettuata.

In ogni caso, qualsiasi correzione effettuata sulla domanda di aiuto e/o di pagamento deve riportare:

- la data in cui è stata effettuata la modifica;
- il nome ed il cognome del funzionario responsabile dell'istruttoria;
- l'ufficio tramite, presso il quale è stata effettuata la modifica.

La scheda di correttiva deve essere debitamente sottoscritta:

- dal beneficiario: con tale sottoscrizione il beneficiario, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e successive modifiche, prende atto dei dati preesistenti sulla domanda di aiuto e/o di pagamento, delle correzioni effettuate e delle eventuali anomalie residue. Inoltre, la sottoscrizione rappresenta l'avvenuta comunicazione formale di notifica di partecipazione al procedimento amministrativo;
- dal funzionario responsabile della correttiva (tecnico incaricato dall'Agrisian): con tale sottoscrizione il funzionario attesta l'avvenuta correzione degli errori palesi e la presenza di eventuali anomalie residue.

Tabella 1 – anomalie da trattare (1)

	CODICE	DESCRIZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
1	P30-01	PARTICELLA SENZA RISCONTRO GRAFICO (GIS)	IL CONTROLLO VERIFICA LA MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE NELLA BASE DATI DEL GIS (ASSENZA DEL CENTROIDE) PER LE PARTICELLE ESISTENTI NEL CATASTO INFORMATICO
2	P36-01	PARTICELLA, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE CON SUPERFICIE RICHIESTA ECCEDENTE LA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER GLI INTERVENTI DICHIARATI	IL CONTROLLO VERIFICA SE, ALL'INTERNO DI PIU' DOMANDE, LA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO COMPLESSIVA RELATIVA A UNA SINGOLA CHIAVE CATASTALE E PRODOTTO, SUPERI LA SUPERFICIE ELEGIBILE COMPATIBILE RILEVATA AL GIS.
3	P54-02	PARTICELLA IN "SUPERO" NELLA STESSA DOMANDA	IL CONTROLLO VERIFICA L'ESISTENZA DI SUPERI TRA PARTICELLE RICHIESTE NELLA STESSA DOMANDA
4	P55-02	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE E NON	IL CONTROLLO VERIFICA L'ESISTENZA DI SUPERI TRA PARTICELLE RICHIESTE SU PIU' DOMANDE (CAMPIONE E NON)
5	P55-03	PARTICELLA IN "SUPERO" TRA PIU' DOMANDE CAMPIONE	IL CONTROLLO VERIFICA L'ESISTENZA DI SUPERI TRA PARTICELLE RICHIESTE SU PIU' DOMANDE (TUTTE A CAMPIONE)
6	P70-01	PARTICELLA IN 'SUPERO' DI CONDUZIONE TRA DU E PSR	IL CONTROLLO VERIFICA LA PRESENZA DI SUPERI TRA LE SUPERFICI CONDOTTE DA UNO O PIU' PRODUTTORI (DICHIARATE SIA SU DOMANDA UNICA CHE SUL PSR), RISPETTO ALLA SUPERFICIE CATASTALE DELLA PARTICELLA
7	P71-01	PARTICELLA IN 'SUPERO' DI COMPATIBILITA DEI PRODOTTI" TRA DOMANDA UNICA E PSR STESSO PRODUTTORE	IL CONTROLLO VERIFICA LA PRESENZA DI SUPERI TRA I PRODOTTI RICHIESTE A PREMIO (DICHIARATE SIA SU DOMANDA UNICA CHE SUL PSR) DA UINO STESSO PRODUTTORE RISPETTO ALLA SUPERFICIE CONDOTTA COMPLESSIVA PER IL PRODOTTO DICHIARATO
8	P72-01	PARTICELLA IN 'SUPERO' DI AMMISSIBILITA' TRA DU E PSR	IL CONTROLLO VERIFICA LA PRESENZA DI SUPERI TRA LE SUPERFICI RICHIESTE A PREMIO (DICHIARATE SIA SU DOMANDA UNICA CHE SUL PSR) RISPETTO ALLA SUPERFICIE ELEGIBILE COMPLESSIVA PER IL PRODOTTO DICHIARATO
9	X06-01	SUPERFICIE UTILIZZATA PER LA PARTICELLA/INTERVENTO MAGGIORE DI QUELLA CONDOTTA	IL CONTROLLO VERIFICA CHE LA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO PER UN INTERVENTO NON SIA SUPERIORE ALLA SUPERFICIE CONDOTTA DAL PRODUTTORE
10	X34-01	DISALLINEAMENTO TRA GLI INTERVENTI A LIVELLO PARTICELLARE E LA TIPOLOGIA DI MISURA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO(ADESIONE ALLA MISURA/PROSECUZIONE IMPEGNO)	IL CONTROLLO VERIFICA CHE GLI INTERVENTI ASSOCIATI ALLE PARTICELLE SIANO COMPATIBILI CON LA MISURA DI ADESIONE DELLA DOMANDA (F, E, 2.1.1, ETC.)

Tabella 1 – anomalie da trattare (2)

	CODICE	DESCRIZIONE	CONTROLLO EFFETTUATO
11	X47-01	PARTICELLA IN SUPERO NELLA STESSA DOMANDA.SUPERFICIE UTILIZZATA PER INTERVENTO MAGGIORE DELLA SUPERFICIE CONDOTTA (TARE ESCLUSE)	IL CONTROLLO VERIFICA L'ESISTENZA DI SUPERI TRA LE SUPERFICI RICHIESTE A PREMIO SU UNA PARTICELLA E LA SUPERFICIE CONDOTTA DELLA PARTICELLA STESSA, NELL'AMBITO DI UNA SINGOLA DOMANDA DI AIUTO/PREMIO, ESCLUDENDO EVENTUALI TARE INSITE NEL PRODOTTO
12	X48-01	SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO PER L'INTERVENTO MAGGIORE DELLA SUPERFICIE UTILIZZATA	IL CONTROLLO VERIFICA CHE NELL'AMBITO DI UN SINGOLO INTERVENTO DICHIARATO SU UNA PARTICELLA, LA SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO NON SIA SUPERIORE ALLA SUPERFICIE UTILIZZATA
13	PX1-01	PARTICELLA IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE AL GIS (IN LAVORAZIONE)	L'ANOMALIA SEGNALE LE PARTICELLE IN CORSO DI LOCALIZZAZIONE NEL GIS (EX P30)
14	PX1-02	PARTICELLA NON ESISTENTE AL GIS (DOPO LA LAVORAZIONE)	L'ANOMALIA SEGNALE LE PARTICELLE PER LE QUALI L'OPERAZIONE DI LOCALIZZAZIONE AL GIS HA DATO ESITO NEGATIVO (EX P30)
15	PX1-03	PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER INDISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE CATASTALE	L'ANOMALIA SEGNALE LE PARTICELLE NON LOCALIZZABILI A CAUSA DELLA MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA CATASTALE (EX P30)
16	PX1-04	PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER MANCANZA DOCUMENTAZIONE	L'ANOMALIA SEGNALE LE PARTICELLE NON LOCALIZZABILI A CAUSA DELLA MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE MEDIANTE IL CRUSCOTTO (EX P30)
17	PX2-01	APPEZZAMENTO NON RILEVATO NEL CATASTO INFORMATICO	L'ANOMALIA SEGNALE LA NON ESISTENZA DELLA CHIAVE CATASTALE NEL CATASTO INFORMATICO( EX P16-1 E P16-3).
18	PX2-02	SUPERFICIE RISCONTRATA AL CATASTO INFERIORE ALLA SUPERFICIE DICHIARATA	L'ANOMALIA SEGNALE LA DISCORDANZA TRA LA SUPERFICIE COMPLESSIVA RILEVATA TRAMITE GIS E QUELLA RISULTANTE AL CATASTO INFORMATICO (EX P18-1)
19	X17-01	"particella in supero su più domande di sviluppo rurale per la stessa misura. superficie utilizzata per intervento maggiore della superficie condotta"	IL CONTROLLO VERIFICA L'ESISTENZA DI SUPERI TRA LE SUPERFICI UTILIZZATE PER UNA INTERVENTO E LA SUPERFICIE CONDOTTA DELLA PARTICELLA STESSA, NELL'AMBITO DI PIU' DOMANDE DI AIUTO/PREMIO



Tabella 2 – altre anomalie da trattare

CODICE ANOMALIA	DESCRIZIONE ERRORE PALESE	MODALITA' DI RISOLUZIONE
<b>D</b>	particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati (anomalia <b>PX1-03</b> )	presentazione di documentazione idonea
<b>R</b>	particella riservata (anomalia <b>PX1-03</b> )	presentazione di documentazione idonea; sopralluogo in campo in contraddittorio atto a riscontrare la coltura dichiarata
<b>F</b>	fondo inaccessibile	sopralluogo in campo in contraddittorio
<b>G</b>	particella non riscontrata in mappa ricadente in comuni appartenenti al catasto ex austroungarico (anomalia <b>PX2-01</b> )	presentazione di documentazione idonea
<b>E</b>	particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti (anomalia <b>PX1-03</b> )	presentazione di documentazione idonea

Si evidenzia che nell'ambito dei **controlli di esistenza e congruenza con il catasto censuario** effettuati all'interno del Fascicolo Aziendale prima della presentazione della domanda di aiuto, vengono calcolate le seguenti anomalie:

- P16 1 - APPEZZAMENTO NON RILEVATO AL CATASTO INFORMATICO
- P16 3 - APPEZZAMENTO RILEVATO AL CATASTO INFORMATICO CON RIFERIMENTI CATASTALI SOPPRESSI
- P18 1 - SUPERFICIE RISCONTRATA AL CATASTO < SUPERFICIE CONDOTTA DICHIARATA

Le particelle che a seguito dei controlli di esistenza e congruenza e delle eventuali attivazioni del BO, sono entrate in domanda sono segnalate come particelle con “documentazione catastale censuaria in corso di verifica” e sono contraddistinte dal codice anomalia **PX2**, tale anomalia può assumere i seguenti sottocodici:

- PX2 01 APPEZZAMENTO NON RILEVATO NEL CATASTO INFORMATICO (P16 = 1 e 3);
- PX2 02 SUPERFICIE RISCONTRATA AL CATASTO < SUPERFICIE DICHIARATA (P18);

Si evidenzia inoltre, che nell'ambito dei **controlli di esistenza e congruenza al GIS** effettuati all'interno del Fascicolo Aziendale prima della presentazione della domanda di aiuto, vengono calcolate le seguenti anomalie:

- P30 1 PARTICELLA SENZA RISOCNTRO NELLA B.I. GRAFICA (GIS)
- P30 5 PARTICELLA ASSENTE PER: INDISPONIBILITÀ DEL FOGLIO DI MAPPA/CODICE AGRONOMICO E, R, D, G, M, W
- P25 3 USO DEL SUOLO INCOMPLETO
- P25 4 ASSENZA USO DEL SUOLO/ESITI DI LAVORAZIONI-LAVORAZIONI IN CORSO
- P25 5 LAVORAZIONI TERMINATE: INCONGRUENZA TRA SUPERFICIE CATASTALE E VETTORIALE CON SCOSTAMENTO SUPERIORE AL 10%

Alcuni dei codici di anomalia presenti nel fascicolo vengono identificati con le corrispondenti codifiche:

- PX1 01 PARTICELLA IN CORSO DI INDIVIDUAZIONE AL GIS IN LAVORAZIONE (P30)

- PX1 02 PARTICELLA NON ESISTENTE AL GIS A SEGUITO DELLA LAVORAZIONE (P30)
- PX1 03 PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER INDISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE CATASTALE (P30)
- PX1 04 PARTICELLA NON INDIVIDUABILE PER MANCANZA DOCUMENTAZIONE (P30)
- PY1 01 PARTICELLA CON INDIVIDUAZIONE USO DEL SUOLO IN CORSO (P25=4)

## 4.12 MODALITÀ VARIAZIONE DATI

Tutte le modifiche effettuate nel corso dell'incontro devono necessariamente essere memorizzate nel software di gestione. Per i dettagli sulle modalità di effettuazione delle modifiche si rimanda allo specifico manuale del Software denominato “**ASR-AC3-GCL-Manuale\_Utente\_Gestione\_Contr**” pubblicato nell'area riservata del portale SIAN (Utilità → Download → Manuali Sviluppo Rurale).

Le variazioni di un qualsiasi dato relativo alla consistenza territoriale di una azienda (chiave catastale di una particella, casi particolari, ecc.) **potranno essere effettuate, nei casi previsti, solo previa constatazione dell'avvenuta modifica degli stessi sul fascicolo aziendale, tramite la consultazione on-line dello stesso.**

**Una copia della “SCHEDA CORRETTIVA DI ERRORI PALESI (art. 4 Par. 3 Reg (CE) n. 1975/2006)” riportante la modifica registrata sul fascicolo aziendale dovrà essere allegata alla relazione di controllo ed archiviata unitamente ad essa.**

Le tipologie di risoluzioni previste per sanare le anomalie sono le seguenti:

- RINUNCIA PARZIALE;
- RINUNCIA TOTALE;
- SOSTITUZIONE;
- CONFERMA SUPERFICIE COLTIVATA;
- MODIFICA INTERVENTI;
- MODIFICA SUPERFICIE DETERMINATA;
- GESTIONE CASI PARTICOLARI.

Qualunque modifica apportata in fase di correttiva mediante le funzioni software, deve fare riferimento ad una specifica richiesta del produttore o eseguita d'ufficio, per i soli casi autorizzati e richiesti dalle presenti specifiche.

**Nel caso vengano effettuate variazioni (aggiunte, cancellazioni, modifiche, rinunce) richieste dal produttore, queste dovranno essere evidenziate nel modello R\_3 – SUP che è parte integrante della relazione di controllo.**

Per le principali anomalie particellari da trattare, si riportano di seguito alcune indicazioni sulle modalità operative da adottare.

#### 4.12.1 Anomalie P55-02; P55-03; P70-01; P71-01 e P72-01

Dopo aver escluso eventuali errori di acquisizione si possono verificare i seguenti casi:

- **mancata presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** all'incontro in contraddittorio : viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero», con la successiva applicazione delle previste sanzioni;

- **presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** all'incontro in contraddittorio:

- i. **che non consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o di rinuncia:** viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero», con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
- ii. **che consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia:** In questo caso si provvede ad acquisire la dichiarazione di conferma (vedi schema riportato sotto) o si provvede a registrare nel software la rinuncia parziale o totale della superficie. La rinuncia parziale o totale della superficie sarà riportata nella scheda di correttiva errori palesi.

##### **Conferma della superficie utilizzata**

In presenza di superi il produttore, proprietario delle particelle in supero dichiarate, può confermare la coltivazione totale o parziale della superficie richiesta (su tutti i regimi di aiuto dichiarati comprese le DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI e le DESTINAZIONI NON AGRICOLE) mediante "dichiarazione conduzione particelle in supero" (conferma particelle) su carta semplice in originale da presentare all'incontro secondo le modalità indicate di seguito:

*Il sottoscritto ..... titolare della domanda n. .... nato a ..... il ..... residente in ..... , che si autoidentifica con il documento ..... n. .... rilasciato da ..... il .....*

##### **DICHIARA**

*che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della 'domanda di pagamento sviluppo rurale campagna 2007.*

*Superficie (ettari, are)*

*Prov. Comune sez. Foglio Particella Sub Catastale Superficie utilizzata*

*Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).*

Per le particelle catastali, interessate da tale irregolarità, condotte in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà certificate da autocertificazioni o contratti unilaterali del conduttore, alla documentazione giustificativa della conduzione prevista è necessario integrare una dichiarazione di assenso del proprietario. Tale documento, accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in fronte/retro del proprietario, deve contenere la seguente dichiarazione:

*Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di proprietario dei terreni delle particelle sotto indicate ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che i terreni delle particelle sotto indicate, per la relativa superficie utilizzata, sono stati da lui stesso dati in concessione al Sig \_\_\_\_\_ ai fini della presentazione della domanda di pagamento sviluppo rurale \_\_\_\_\_:*

Prov. Comune Sez. Foglio P.IIa e sub. Sup. cat. (ha) Sup. Utilizzata (ha)

Firma \_\_\_\_\_ Fatto a \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

### **Rinuncia totale o parziale della superficie utilizzata**

La rinuncia totale o parziale da parte del beneficiario sarà registrata direttamente sul software e sarà riportata sulla “scheda di correttiva”.

Va sottolineato quindi che i superi vengono risolti e sbloccati in sede di incontro in contraddittorio solo qualora vi sia:

- la rinuncia della superficie utilizzata, per le quantità necessarie;

oppure

- la modifica dell'identificativo catastale da parte dei condividenti (vedi errori materiali).

Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte solo dopo tutte le verifiche che saranno effettuate centralmente dall'AGEA (o dall'Organismo Pagatore competente).

Per la risoluzione delle anomalie P70-01; P71-01 e P72-01, nel rispetto dei dati accertati nel corso dei controlli oggettivi (coltura e superficie), è possibile risolvere l'anomalia mediante la variazione del codice prodotto dichiarato mediante la sostituzione con altro prodotto dichiarato per la stessa particella nell'ambito della domanda di pagamento unica (campagna 2007)

### **4.12.2 Supero rispetto alla superficie eleggibile (anomalia P36-01)**

L'anomalia P36, si presenta quando all'interno di più domande, la superficie richiesta a premio complessiva relativa a una singola chiave catastale e prodotto, superi la superficie eleggibile compatibile rilevata al GIS.

Se un'azienda presenta un'anomalia P36, ciò può essere dovuto a tre casi:

- **è stato commesso un errore dichiarativo** in una domanda (sia campione che non campione) per quanto riguarda l'identificativo catastale, per cui la superficie eleggibile non è congruente con la superficie utilizzata che il beneficiario ha dichiarato: in questa situazione si deve intervenire nella banca dati dichiarativa secondo quanto descritto nel capitolo “**Modalità di correzione errori materiali**”.

- non è stato commesso alcun errore dichiarativo in domanda, ma aziende diverse hanno **dichiarato una superficie seminabile superiore a quella eleggibile**: In questa situazione dopo aver verificato, con il produttore a campione convocato, la correttezza del dato di non eleggibilità si procederà, nel caso di dato corretto, alla conferma o alla rinuncia della superficie dell'azienda/e convocata/e a campione. Nel caso il supero si sia generato con un'azienda non campione e l'azienda campione non rinuncia, permarrà l'anomalia.

- non è stato commesso alcun errore dichiarativo in domanda, ma **durante il rilievo in campo** (azienda campione) si è **riscontrata una superficie non eleggibile superiore a quella seminabile** dichiarata sia da aziende campione che da aziende non campione: in questa situazione ci si comporta come nel caso precedente, effettuando un ulteriore sopralluogo per rilevare la parte non eleggibile. Nel caso di beneficiari non presentati all'incontro deve essere effettuata la rinuncia d'ufficio sulle particelle per le quali è presente il 'supero'.

Per individuare i condivisor/dichiaranti della stessa particella, è possibile consultare direttamente il software “gestione controlli in loco” (la consultazione via portale SIAN, la stampa della schermata descrittiva dell'anomalia va regolarmente archiviato con la restante documentazione).

Nel caso di beneficiari non presentati all'incontro - dopo aver verificato l'avvenuta ricezione del telegramma (vedi le istruzioni riportate al par. 4.2 - preavviso), deve essere effettuata la rinuncia d'ufficio sulle particelle indicate in 'supero' (anche superi risolti successivamente).

Al contrario, per le aziende con telegramma non recapitato, non sarà possibile effettuare la rinuncia d'ufficio. Si ricorda che il SW, non calcolando l'anomalia P36 direttamente, ma ricevendo questa informazione dal Sistema Centrale, non consente lo spegnimento delle anomalie eventualmente risolte, il quale avverrà solo a livello di Sistema Centrale.

#### ***4.12.2 Supero rispetto alla superficie utilizzata (anomalia X06-01; X47-01; X48-01 e X17-01)***

Per la risoluzione di tali anomalie, dopo aver escluso eventuali errori di acquisizione si possono verificare i seguenti casi:

- **mancata presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** all'incontro in contraddittorio : viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero», con la successiva applicazione delle previste sanzioni;

- **presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** all'incontro in contraddittorio:

- iii. **che non consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o di rinuncia:** viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero», con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
- iv. **che consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia:** In questo caso si provvede ad acquisire la dichiarazione di conferma (vedi schema riportato sotto) o si provvede a registrare nel software la rinuncia parziale o totale della superficie. La rinuncia parziale o totale della superficie sarà riportata nella scheda di correttiva errori palesi.

La rinuncia totale o parziale da parte del beneficiario sarà registrata direttamente sul software e sarà riportata sulla "scheda di correttiva".

Va sottolineato quindi che i superi vengono risolti e sbloccati in sede di incontro in contraddittorio solo qualora vi sia:

- la rinuncia della superficie utilizzata, per le quantità necessarie;

oppure

- la modifica dell'identificativo catastale da parte dei condividenti (vedi errori materiali).

Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte solo dopo tutte le verifiche che saranno effettuate centralmente dall'AGEA (o dall'Organismo Pagatore competente).

### ***4.12.3 disallineamento tra interventi e tipologia di misura dell'atto amministrativo(X34-01)***

L' anomalia si verifica quando si registra un disallineamento tra gli interventi associati alle particelle e la tipologia di misura di adesione della domanda (adesione alla misura/prosecuzione impegno). La modalità di risoluzione dell'anomalia si basa sulla modifica dell'intervento associato alla particella.

### ***4.12.4 Appezamento non rilevato nel catasto informatico-anomalia PX2 - 01 (P16-01 e P16-03)***

Le particelle non riscontrate al Catasto (anomalia P16/1) e sopprese al catasto (anomalia P16/3) sono considerate con anomalie bloccanti ai fini del pagamento, pertanto sono oggetto di convocazione del beneficiario. Nel caso sia stato commesso un errore dichiarativo in domanda per quanto riguarda l'identificativo catastale, In questa situazione si deve intervenire nella banca dati dichiarativa secondo quanto descritto nel capitolo "Modalità di correzione errori materiali".

Nel caso che le particelle siano state dichiarate come caso particolare 5 (= frazionamento successivo al 30/09/2006) l'anomalia P16/1 verrà automaticamente modificata dal SW in P16/2 e non porterà alla convocazione.

### ***4.12.5 Particella non riscontrata in mappa (catasto ex austriaco e riordino fondiario - codice G)***

Per tali anomalie l'AGEA ha previsto una semplificazione documentale da richiedere all'incontro. In particolare a seconda che l'anomalia interessi zone di riordino o di catasto ex austriaco, è risolvibile nel seguente modo:

- per particelle appartenenti a comuni con catasto ex austriaco:
- copia della planimetria catastale;

per particelle appartenenti a comuni interessati da riordino (vedi capitolo Riordino fondiario), con la documentazione rilasciata dal consorzio di bonifica:

- planimetria;
- attestazione di conduzione.

### ***4.12.6 Particella non riscontrate in mappa - anomalia PX1 – 01, 02, 03, 04 (P30 / codice "I")***

L'anomalia si genera quando nelle mappe catastali manca il centroide grafico; può essere accompagnata dall'anomalia PX2 se è assente anche la superficie catastale validata.

E' correggibile, con visura originale rilasciata dalla pubblica Amministrazione competente (o dai CAA secondo quanto riportato nel paragrafo *Acquisizione documenti*) o certificato catastale in data non anteriore al 30/09/2006 o visura catastale aggiornata se non presente l'anomalia PX2.

La visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda. Nel caso in cui la data sia anteriore, occorre presentare anche un'autocertificazione che comprovi la validità dei dati contenuti nella visura riportando la seguente dichiarazione "Le informazioni contenute nella

presente visura catastale rilasciata in data \_\_/\_\_/\_\_, di cui alla partita \_\_\_\_\_, non hanno subito variazioni dalla data del rilascio”;

In caso di frazionamento mediante visura ampliata delle particelle scaturite e estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure in alternativa tipo di frazionamento (mod. 51 F TP).

Per quanto riguarda le particelle inesistenti in mappa (cod. I) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale nei seguenti casi:

- nel caso di frazionamento od accorpamento opportunamente documentati;
- nel caso in cui l'errore dichiarativo possa essere ricondotto ad una delle situazioni di seguito descritte (subalterno errato, ecc.);
- nel caso di limiti catastali non individuabili, sebbene sia stato effettuato il sopralluogo in campo.

La documentazione presentata in convocazione utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata nel fascicolo aziendale cartaceo.

Per l'aggiornamento di quelle particelle individuabili in mappa solo in sede di incontro a causa della mancanza del solo centroide (sono le particelle già rappresentate nelle mappe con limiti definiti e numero chiaramente leggibile, ma non individuate nel corso delle precedenti attività di cerchiatura e riporto a video), sarà accettata qualsiasi documentazione presentata dai beneficiari in sede di convocazione, atta ad individuare le stesse (sarà sufficiente anche una semplice indicazione sulla mappa). Per risolvere l'anomalia è sufficiente inserire il “centroide” precedentemente non identificato sulla mappa raster. I CAA convenzionati con AGEA, qualora riescano ad identificare la particella “I” con lo strumento del GIS, messo a disposizione dall'AGEA, potranno in alternativa dimostrare l'esistenza della particella attraverso la stampa della mappa aziendale con l'indicazione del centroide. I CAA convenzionati con altri Organismi Pagatori potranno fare altrettanto portando la stampa del GIS dell'O.P. in questione da cui si possa evincere la posizione della particella anomala per poter essere riportata nel GIS dell'AGEA.

Una volta effettuata l'individuazione della particella e la relativa digitalizzazione catastale si dovrà effettuare la fotomisurazione del possibile seminativo e delle aree non eleggibili. Qualora, invece la percentuale di superficie controllata in campo dell'azienda in questione o verificata tramite fotointerpretazione (perché appartenente a zone con immagini satellitari VHR o perché interessate da sole colture arboree) non raggiunga il valore dell'80%, (come previsto dal regolamento (CE) 796/2004 (art. 32), allora la particella individuata con la documentazione presentata in sede di incontro, dovrà essere oggetto di un sopralluogo in campo in contraddittorio. Quindi, dopo l'acquisizione della documentazione catastale per il riporto su GIS del frazionamento, si dovrà sospendere l'incontro e trattare le particelle oggetto del frazionamento con la stessa procedura utilizzata per le particelle sulle quali il produttore ha richiesto un sopralluogo in campo in contraddittorio. Il calcolo del raggiungimento della soglia minima del 80% dovrà essere fatto manualmente dal tecnico incaricato; in caso di mancato raggiungimento della soglia minima occorrerà verificare in campo in contraddittorio almeno un certo numero di particelle, scelte tra quelle non ancora controllate in campo, la cui superficie coltivata possa portare al raggiungimento dell'80%.

#### 4.12.7 Fogli non disponibili o riservati - anomalia PX1(codice “D”)

Con il codice D vengono indicate le particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati.

Considerando che su queste particelle non vi è nessun controllo oggettivo è necessario in questo caso richiedere al produttore la documentazione, che dimostri il titolo di conduzione, indicata al paragrafo *Documentazione probante la titolarità*. L'esito del controllo sarà negativo per tutte le particelle per le quali:

- manca il certificato o visura catastale
- manca la dichiarazione in originale su carta semplice unitamente ad un valido documento di riconoscimento del proprietario in caso di conduzione non diretta, in presenza di contratti e concessioni limitati ad un uso specifico diverso dalla coltivazione (sfalcio per Aeroporti, ecc.).

In caso di verifica positiva della documentazione consegnata si dovrà attribuire dalla funzione aziendale (non dalla funzione manuale massiva) la superficie accertata a livello di ogni singola particella dichiarata.

Nel rispetto del regolamento (CE) 796/2004 (art. 32) la superficie aziendale controllata in loco deve risultare almeno pari all'80% della superficie totale dichiarata a premio. Pertanto per le aziende con superficie controllata in loco inferiore all'80% e particelle con codice D, è previsto il sopralluogo di

campo. In tal caso il produttore è invitato a presentarsi alla data concordata munito di planimetria catastale, al fine di consentire l'accertamento e misurazione della coltura dichiarata.

Le superfici determinate nel corso del sopralluogo dovranno essere lavorate successivamente in modalità manuale.

#### ***4.12.8 Particella riservata - anomalia PX1 (codice "R")***

Le particelle riservate (codice R), non controllate in campo per impedimenti dovuti a porzioni di aerofotogrammetrie oscurate o "mosaicate", saranno oggetto di segnalazione al produttore.

La risoluzione di tali particelle richiede:

- la presentazione dei titoli di possesso secondo quanto indicato al paragrafo *Documentazione probante la titolarità*;
- il sopralluogo in campo in contraddittorio con il produttore o suo delegato.

Pertanto sul software è necessario:

- nel caso in cui il produttore non consegni la documentazione richiesta e /o non richieda il sopralluogo in campo, nel software si dovrà impostare manualmente la superficie assegnata a zero (impostazione caso particolare);
- a seguito della verifica della documentazione giustificativa e del sopralluogo in campo effettuato, si dovrà impostare manualmente la superficie assegnata (impostazione caso particolare);

#### ***4.12.9 Fondo inaccessibile (codice F)***

L'anomalia è correggibile solo attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio (vedi paragrafo - *sopralluogo suppletivo in campo*).

#### ***4.12.10 Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti - anomalia PX1 (codice "E")***

Per le particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti, al beneficiario sarà richiesta la documentazione rilasciata dagli organi competenti attestante la superficie data in concessione.

Per quanto riguarda i fogli inesistenti (cod. E) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale solo nei seguenti casi:

- errore non imputabile al titolare della domanda, in quanto indotto da documentazione rilasciata da Enti o Organismi Pubblici, dietro presentazione di documentazione così come indicato nella lettera di convocazione;
- errore dichiarativo riconducibile ad una delle situazioni descritte nel paragrafo "modalità di correzione errori evidenti", ad eccezione dei frazionamenti;
- omissione o errata indicazione della sezione censuaria, ricadente nel caso di foglio univoco descritto, in cui era comunque necessario effettuare il controllo in campo e riportare in fase di riporto a video la modifica d'ufficio. Eventuali particelle non risultanti in mappa (cod. I) verranno comunque trattate secondo la stessa modalità prevista per la risoluzione delle particelle 'I'. Come documentazione da presentare all'incontro, oltre alla documentazione rilasciata dagli organi competenti (es. Comuni,



Ufficio del Territorio, Intendenza di Finanza, ecc.) anche la visura o il certificato catastale. In caso contrario il codice E dovrà essere mantenuto.

## 4.13 Anomalie non correggibili

Nel calcolo dell'esito tecnico vengono conteggiate anche le anomalie non correggibili le quali, pur in presenza di una superficie accertata compatibile con la dichiarazione del produttore, rendono pari a zero la superficie ammissibile per la particella in questione. Eventuali contestazioni rispetto alla presenza di queste anomalie possono essere registrate e verbalizzate nelle "Note del rappresentante aziendale" utili per l'eventuale presentazione da parte del produttore di un successivo ricorso all'Organismo Pagatore. A tal proposito **i tecnici che conducono l'incontro devono sempre far presente al beneficiario o al suo delegato che la sottoscrizione del verbale non comporta l'accettazione dei risultati del controllo in esso esposti ma solo la dimostrazione della sua presa visione; la mancata sottoscrizione del verbale pregiudica la possibilità di presentare futuri ricorsi all'Organismo Pagatore.**

### 4.13.1 Modalità di correzione errori evidenti

E' bene anzitutto ricordare che in ogni caso **la superficie dichiarata in domanda relativa ad ogni singolo intervento non può essere modificata**, fatta eccezione per la risoluzione delle anomalie.

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori evidenti riscontrati dal produttore nella compilazione della propria domanda, occorre considerare che è possibile correggere i dati dichiarati solo nei seguenti casi:

#### 4.13.1.1 Errata dichiarazione dell'identificativo catastale

E' possibile effettuare la variazione di **un solo dato** dell'identificativo catastale a seconda della tipo di errore riscontrato (le due modalità di risoluzione dell'errore non sono applicabili contemporaneamente in quanto verrebbe variato più di un dato):

a) **Errata dichiarazione del numero di particella:** qualora sia stato dichiarato erroneamente il solo numero di particella è possibile effettuare la correzione variando **solo il numero di particella**, lasciando invariati tutti gli altri dati (provincia, comune, sezione, foglio, superficie utilizzata, superficie catastale dichiarata). Ovviamente è necessario verificare che la superficie catastale dichiarata risulti uguale alla superficie catastale validata della nuova particella.

Ad esempio:

	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup.Utilizz.	Sup. Catast.dich.
I caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	<b>Errato</b>	Giusto	Giusto	Giusto
II caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	<b>Errato</b>	Giusto	Giusto

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- **constatare, tramite consultazione on-line del fascicolo aziendale, l'avvenuta correzione del numero di particella sulla consistenza territoriale del fascicolo stesso**

- acquisire dal produttore i giustificativi della titolarità, deducibili dal 'fascicolo del produttore' tenuto dai CAA o depositato in AGEA (o presso l'Organismo Pagatore competente), nel caso di produttore che non abbia dato mandato ai CAA;

- verificare che la variazione non determini un supero;

- effettuare la fotointerpretazione a video.

b) **Variazione codice prodotto/codice varietà in altre casistiche:** non è mai possibile cambiare il codice prodotto/codice varietà al di fuori della casistica esposta.

#### *4.13.1.1 Appezzamenti “sconfinanti” in altre particelle limitrofe*

Qualora, in un intervento dichiarato dal produttore in domanda, venga omessa una particella che risulti contigua ad una particella già dichiarata e controllata in campo, è possibile inserire, la particella contigua omessa purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- la particella omessa sia stata dichiarata dal produttore in domanda in almeno un altro intervento;
- non venga effettuata alcuna variazione dell'identificativo catastale (provincia, comune, sezione,
- foglio, sub, superficie catastale dichiarata);
- la particella ricada in una ortofoto disponibile (fotointerpretazione eseguibile);
- la particella risulti contigua a quella già dichiarata e controllata in campo (almeno un limite catastale in comune fra le 2 particelle);
- l'appezzamento coltivato risulti lo stesso nelle 2 particelle (sulla ortofoto, purché dello stesso anno
- del controllo, deve risultare in maniera inequivocabile la stessa tonalità di colorazione, trama ed elementi caratteristici);
- la particella omessa non deve risultare già dichiarata da un altro produttore;

Tale possibilità permette di risolvere quei casi di errata o incompleta dichiarazione degli appezzamenti coltivati (appezzamenti sconfinanti in altre particelle limitrofe).

**L'inserimento della particella omessa, che consente di applicare le compensazioni all'interno del gruppo di colture, non dovrà mai determinare una variazione della superficie dichiarata complessivamente.**

### **4.14 VARIAZIONI ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI (MOD. R\_3 – SUP E MOD. R\_12 –BCAA)**

Tutte le variazioni e le modifiche apportate in sede di incontro rispetto alla situazione rappresentata nella SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI (mod. R\_3 – SUP), devono essere sempre avallate dai documenti cartacei da allegare al fascicolo aziendale (estratti di mappa, visure, ecc.) fatta eccezione per le particelle già rappresentate nelle mappe. Le modifiche sulle superfici e/o codici delle particelle già accertate (appartenenti sia ad elenchi di fotointerpretazione che di campo) in fase massiva possono essere effettuate sul sistema GIS, senza supporti documentali (modifica superficie poligono, cancellazione o inserimento nuovi poligoni/codici, ecc.), **ma è necessario, in corrispondenza della superficie misurata modificata, riportare la nuova superficie e/o codice accertato nel corso dell'incontro.**

**In tal caso la scheda riepilogativa dei risultati deve essere datata e firmata sia dal tecnico che effettua la convocazione che dal responsabile di sede (riportare anche il codice AGEA) riportando a piè di pagina una sintetica motivazione della correzione.**

In caso di verbali sospesi è possibile che siano presenti sulla scheda riepilogativa più firme. E' evidente che tali variazioni possono essere effettuate solo dopo attenta e scrupolosa valutazione del poligono/codice da

aggiornare, in quanto ciascuna variazione determina un cambiamento dell'esito aziendale precedentemente definito dall'attività dei tecnici incaricati dei controlli in campo e dei riporti a video.

La variazione dei codici di utilizzo del suolo precedentemente accertati, deve essere fatta solo nel caso in cui venga accertato, attraverso la consultazione del 34 bis e/o della mappetta grafica in formato A4 (o A3), un errore di acquisizione o di errata sovrapposizione foto/mappa nel corso del controllo in campo e riporto a video dei risultati. Tale variazione deve risultare in maniera chiara dal 34 bis e/o dalla mappetta grafica barrando il vecchio dato (lasciandolo visibile) e riportando a fianco il nuovo dato.

Si evidenzia che il codice dell'operatore che effettua una qualsiasi variazione viene memorizzato nella banca dati in maniera da poter sempre conoscere il responsabile dell'operazione. **Si ricorda che la superficie totale dichiarata in domanda relativa ad ogni intervento non può essere modificata (ne' aumentata, ne' diminuita). ad eccezione dei casi riconducibili ai disallineamenti catastali trattati nell'apposito capitolo ed alla risoluzione delle anomalie.**

## **4.15 Conclusione incontro e predisposizione della documentazione da consegnare al beneficiario**

Tutte le risultanze dell'incontro in contraddittorio dovranno essere riportate nella Relazione di controllo - accertamento superfici" predisposta mediante le apposite funzioni software rese disponibili sul portale SIAN .

L'elenco dei documenti verificati e/o acquisiti nel corso del controllo dovrà essere registrato negli appositi quadri della relazione di controllo.

Il beneficiario o suo delegato è tenuto a sottoscrivere la relazione di controllo. Il tecnico incaricato delle verifiche è tenuto a comunicare al rappresentante aziendale presente al controllo che la mancata sottoscrizione della relazione di controllo comporta che:

- non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la successiva richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in azienda;
- ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nella relazione di controllo;
- l'istruttoria tecnica si intende definitivamente conclusa;

Le modalità di compilazione della relazione di controllo "accertamento superfici" sono riportate nell'allegato n°2 del presente documento "Nota operativa per la compilazione della relazione di controllo – accertamento superfici".

**Si riporta di seguito uno schema della documentazione da:**

- predisporre prima dell'incontro;
- compilare nel corso del contraddittorio;
- consegnare al beneficiario al termine del controllo;
- archiviare a completamento delle attività.

Al fine di schematizzare il processo, tra le aziende oggetto di incontro in contraddittorio si possono distinguere i seguenti 4 casi:

### **caso 1 – Azienda chiusa con esito negativo, senza anomalie di particella da trattare**

- documentazione da predisporre prima dell'incontro:
  - *relazione di controllo "accertamento superfici" prodotta da software (da compilare) – n° 2 copie;*
- documentazione da consegnare al beneficiario al termine dell'incontro:

- relazione di controllo “accertamento superfici” prodotta da software (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia
- documentazione da archiviare nel fascicolo relativo all'azienda (documentazione da inviare al CTD di Agrisian)
- relazione di controllo “accertamento superfici” prodotta da software (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia;
- checklist di controllo qualità relativa alla domanda trattata, predisposta mediante funzioni software.

**caso 2 – Azienda chiusa con esito negativo, senza anomalie di particella da trattare, con richiesta di sopralluogo suppletivo in campo**

- documentazione da predisporre prima dell'incontro:
  - relazione di controllo “accertamento superfici” prodotta da software (da compilare) – n° 2 copie;
- documentazione da consegnare al beneficiario al termine dell'incontro:
  - relazione di controllo “accertamento superfici” prodotta da software completa del modello **R\_4\_SUPS (scheda analitica dei risultati degli eventuali accertamenti suppletivi svolti in campo in contraddittorio con il produttore)** sul quale sono stati annotati gli esiti del controllo suppletivo in campo. Sulla prima pagina della relazione di controllo viene compilato il quadro relativo alla “**sospensione dell'incontro**” (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia.
  - **ristampa della relazione di controllo** “accertamento superfici” prodotta da software a seguito della eventuale modifica su GIS e ricalco su software delle superfici accertate nel corso del sopralluogo suppletivo in campo (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia
- documentazione da archiviare nel fascicolo relativo all'azienda (documentazione da inviare al CTD di Agrisian)
  - relazione di controllo “accertamento superfici” prodotta da software completa del modello **R\_4\_SUPS (scheda analitica dei risultati degli eventuali accertamenti suppletivi svolti in campo in contraddittorio con il produttore)** sul quale sono stati annotati gli esiti del controllo suppletivo in campo. Sulla prima pagina della relazione di controllo viene compilato il quadro relativo alla “**sospensione dell'incontro**” (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia.
  - **ristampa della relazione di controllo** “accertamento superfici” prodotta da software a seguito della eventuale modifica su GIS e ricalco su software delle superfici accertate nel corso del sopralluogo suppletivo in campo (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia;
  - checklist di controllo qualità relativa alla domanda trattata, predisposta mediante funzioni software.

**caso 3 – Azienda chiusa con esito negativo, con anomalie di particella da trattare**

- documentazione da predisporre prima dell'incontro:
  - relazione di controllo “accertamento superfici” prodotta da software (da compilare) – n° 1 copia;
- documentazione da consegnare al beneficiario al termine dell'incontro:
  - scheda di correttiva riportante le modifiche apportate nel corso dell'incontro (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia

- **ristampa della relazione di controllo** “accertamento superfici” prodotta da software a seguito della eventuale modifica su GIS e ricalcolo su software a seguito della correttiva delle superfici accertate nel corso dell’incontro in contraddittorio (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia
- documentazione da archiviare nel fascicolo relativo all’azienda (documentazione da inviare al CTD di Agrisian)
- *relazione di controllo* “accertamento superfici” prodotta da software, riportate le modifiche apportate nel corso dell’incontro, a livello di singola particella sul mod. **mod. R\_3 (sup scheda analitica dei risultati dei controlli di ammissibilità relativi alle superfici)**. (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia
- *scheda di correttiva* riportante le modifiche apportate nel corso dell’incontro (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia
- **ristampa della relazione di controllo** “accertamento superfici” prodotta da software a seguito della eventuale modifica su GIS e ricalcolo su software a seguito della correttiva delle superfici accertate nel corso dell’incontro in contraddittorio (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia
- *documentazione acquisita nel corso dell’incontro* (conferimento incarico, documentazione catastale, dichiarazioni di conferme delle superfici condotte, ecc.);
- *checklist di controllo qualità relativa alla domanda trattata, predisposta mediante funzioni software.*

#### **caso 4 - Azienda chiusa con esito negativo, con anomalie di particella da trattare e con richiesta di sopralluogo suppletivo in campo**

- documentazione da predisporre prima dell’incontro:
  - *relazione di controllo* “accertamento superfici” prodotta da software (da compilare) – n° 2 copie;
- documentazione da consegnare al beneficiario al termine dell’incontro:
  - *scheda di correttiva* riportante le modifiche apportate nel corso dell’incontro (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia;
  - *relazione di controllo* “accertamento superfici” prodotta da software, riportate le modifiche apportate nel corso dell’incontro, a livello di singola particella su:
    - *mod. mod. R\_3 (sup scheda analitica dei risultati dei controlli di ammissibilità relativi alle superfici)*;
    - *modello R\_4\_SUPS (scheda analitica dei risultati degli eventuali accertamenti suppletivi svolti in campo in contraddittorio con il produttore)* sul quale sono stati annotati gli esiti del controllo suppletivo in campo. Sulla prima pagina della relazione di controllo viene compilato il quadro relativo alla “**sospensione dell’incontro**” (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia;
  - **ristampa della relazione di controllo** “accertamento superfici” prodotta da software a seguito della eventuale modifica su GIS e ricalcolo su software delle superfici accertate nel corso del sopralluogo suppletivo in campo e/o a seguito della correttiva (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia.

- documentazione da archiviare nel fascicolo relativo all'azienda (documentazione da inviare al CTD di Agrisian)
- *relazione di controllo “accertamento superfici” prodotta da software, riportate le modifiche apportate nel corso dell'incontro, a livello di singola particella su:*
  - *mod. mod. R\_3 (sup scheda analitica dei risultati dei controlli di ammissibilit  relativi alle superfici).*
  - *modello R\_4\_SUPS (**scheda analitica dei risultati degli eventuali accertamenti suppletivi svolti in campo in contraddittorio con il produttore**) sul quale sono stati annotati gli esiti del controllo suppletivo in campo.*

*Sulla prima pagina della relazione di controllo viene compilato il quadro relativo alla “**sospensione dell'incontro**” (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia.*

- *scheda di correttiva riportante le modifiche apportate nel corso dell'incontro (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia*
- ***ristampa della relazione di controllo “accertamento superfici”** prodotta da software a seguito della eventuale modifica su GIS e ricalco su software delle superfici accertate nel corso del sopralluogo suppletivo in campo e/o a seguito della correttiva (compilata, firmata e datata) – n° 1 copia*
- *documentazione acquisita nel corso dell'incontro (conferimento incarico, documentazione catastale, dichiarazioni di conferme delle superfici condotte, ecc.);*
- *checklist di controllo qualit  relativa alla domanda trattata, predisposta mediante funzioni software.*

Per le indicazioni relative alla predisposizione dei fascicoli per la consegna al Centro Trattamento Documentazione di Agrisian si rimanda allo specifico capitolo.

## 4.16 ACQUISIZIONE DATI SU SOFTWARE

Al termine dell'incontro dovranno essere acquisiti sul software "gestione controlli in loco" i dati relativi all'esecuzione del controllo, provvedendo alla compilazione di tutti i campi proposti dal software.

Si ricorda che, per ciascuna azienda oggetto di incontro in contraddittorio, le attività si intendono concluse solo a seguito della validazione del verbale (controllo qualità). L'avvenuta esecuzione del controllo qualità è certificata dalla stampa da software della checklist di controllo qualità – "controlli sistematici di completezza e congruenza". **La stampa della checklist di controllo qualità debitamente compilata e firmata dovrà essere allegata al fascicolo contenente la relazione di controllo da consegnare al CTD di Agrisian.**

Circa le modalità di utilizzo dell'applicazione, relativamente all'acquisizione dei dati ed alle funzioni dedicate al controllo qualità, si rimanda allo specifico manuale "**ASR-AC3-GCL-Manuale\_Utente\_Gestione\_Contr**" pubblicato nell'area riservata del portale SIAN (Utilità → Download → Manuali Sviluppo Rurale).

## 5. PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI

I materiali in carico alle società competenti in materia di esecuzione dei Controlli Oggettivi, sulle aziende del “Campione 2007”, dovranno essere predisposti in modo opportuno ai fini della restituzione al Centro Trattamento Documenti (C.T.D.) della Società Agrisian. Si ricorda di verificare preventivamente che tutti i documenti in consegna siano firmati, timbrati e datati secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche.

In particolare, si rappresentano nella successiva tabella le indicazioni da seguire nella predisposizione delle singole tipologie di materiale in restituzione.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le modalità di predisposizione indicate in quanto la loro inosservanza potrebbe pregiudicare la possibilità della loro archiviazione. I materiali predisposti, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo, previa comunicazione da parte del coordinamento centrale di AGRISIAN del calendario di consegna:

**AGRISIAN-CTD**  
**VIA DELL'IMBRECCIATO, 136**  
**00149 ROMA**

Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata dal modello “check-list”, fornito dal coordinamento centrale di Agrisian, riportante il numero di colli oggetto della spedizione, riepilogato per singola tipologia nell’ambito di una singola provincia.

Tale modello dovrà essere inserito in una busta trasparente, come prima pagina del Dox n. 1 relativo alla tipologia “Fascicoli Aziendali”.

Tipologia materiale	Modalità di predisposizione
Fascicoli aziendali	<p>Si riferisce al fascicolo di ogni singola azienda controllata. Si compone di tutta la documentazione cartacea riferita alla singola Azienda, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>relazione di controllo “accertamento superfici” prodotta da software, riportate le modifiche apportate nel corso dell’incontro, a livello di singola particella;</i></li> <li>- <i>scheda di correttiva riportante le modifiche apportate nel corso dell’incontro;</i></li> <li>- <i>ristampa della relazione di controllo “accertamento superfici” prodotta da software a seguito della eventuale modifica su GIS e ricalco su software delle superfici accertate nel corso del sopralluogo suppletivo in campo e/o a seguito della correttiva;</i></li> <li>- <i>documentazione acquisita nel corso dell’incontro (conferimento incarico, documentazione catastale, dichiarazioni di conferme delle superfici condotte, ecc.);</i></li> <li>- <i>stampa da software della checklist di controllo qualità’ – “controlli sistematici di completezza e congruenza” relativa all’azienda a controllo.</i></li> </ul> <p>I fascicoli dovranno essere ordinati per numero domanda. Ciascun fascicolo dovrà essere contenuto in una busta trasparente, in naturene, con foratura universale ed apertura sul lato superiore, di formato interno 22x30 cm. Si raccomanda di disporre, per ogni fascicolo, la pagina recante il “codice a barre” in modo che risulti ben visibile, aprendo il Dox, sul lato superiore destro. Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.</p> <p>Qualora l’azienda sia stata controllata anche per il rispetto degli impegni specifici PSR, all’interno dello stesso fascicolo dovrà essere contenuta anche tutta la documentazione relativa al controllo effettuato.</p>



	<p>Qualora l'azienda sia stata controllata anche per il rispetto della Condizionalità, all'interno dello stesso fascicolo dovrà essere contenuta anche tutta la documentazione relativa al controllo effettuato per il rispetto dei CGO (check-list, relazioni di controllo e verbale).</p> <p><b>N.B.</b>  <u><b>Nel caso in cui l'azienda sia compresa nel campione DPU la documentazione inerente i controlli CGO dovrà essere allegata al fascicolo DPU da predisporla secondo le specifiche del settore.</b></u></p> <p>I Dox dovranno essere di colore rosso, sul dorso di ciascuno, dovrà essere apposta un'etichetta indicante: <b>CONTROLLI OGGETTIVI PSR campagna 2007.</b></p> <p><b>FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE PSR</b>  <b>PROVINCIA .....</b>  <b>n. domanda da ..... A .....</b>  <b>DOX ... DI ...</b></p> <p>I dox contenenti i fascicoli aziendali dovranno essere spediti in scatole di cartone che ne devono contenere al massimo 6; su ciascuna scatola dovrà essere apposta un'etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: <b>CONTROLLI OGGETTIVI Sviluppo Rurale 2007 -FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE -Provincia DI .....- COLLO N di M (ad es. 1 di 8).</b>  Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di una sola provincia.</p>
--	---

## **✓ ALLEGATI**

### **ALLEGATO 1 - Relazione di controllo**

## ALLEGATO 2 - Nota operativa per la compilazione della relazione di controllo – accertamento superfici

### COMPILAZIONE RELAZIONE DI CONTROLLO – indicazioni generali

La compilazione della relazione di controllo, dovrà avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura, in caso di errore si dovrà barrare il dato errato e riscrivere affianco l'informazione corretta. Si dovranno adoperare penne ad inchiostro indelebile, non è consentito l'utilizzo di correttori. Si raccomanda la compilazione del Verbale in ogni sua parte, avendo cura di barrare le eventuali voci non utilizzate.

Ogni campo per il quale è prevista la compilazione, dovrà essere riempito. Nel caso in cui l'elemento non risulti pertinente andrà barrato, o dove specificamente richiesto, dovrà essere apposta la sigla N.A. (Non Applicabile).

Qualsiasi valutazione effettuata dal controllore, che si ritiene utile verbalizzare ai fini dell'accertamento, e che non rientra negli specifici campi delle singole checklist, deve essere riportata negli spazi predisposti per le note del tecnico.

Il tecnico / funzionario incaricato della verifica dovrà firmare in modo leggibile la relazione di controllo.

La relazione di controllo deve essere redatta in duplice copia ed una di esse deve essere rilasciata al Beneficiario o al suo delegato presente al controllo.

### Mod R\_1- ESTREMI DEL CONTROLLO - QUADRO DI SINTESI DELL' ESITO TECNICO DEI CONTROLLI SVOLTI

**Descrizione generale del contenuto del modello:** Il tecnico incaricato per ciascuna azienda a controllo, indicherà gli estremi del controllo, gli eventuali motivi tali da giustificare la sospensione dell' incontro, le eventuali irregolarità riscontrate durante lo svolgimento della visita ispettiva.

#### - Dati generali dell'azienda:

Il quadro viene ripetuto per ogni singola pagina della relazione di controllo, viene precompilato dall'applicazione software sulla base delle informazioni indicate dal beneficiario nella domanda di pagamento:

PROVINCIA	AZIENDA	N. DOMANDA (O.P.)	CODICE FISCALE / P.I.

- PROVINCIA: il dato sarà precompilato dal software (indicando la provincia in cui ricade la sede aziendale)
- AZIENDA: il dato sarà precompilato dal software (indicando la denominazione dell'azienda)
- N. DOMANDA (O.P.): il dato sarà precompilato dal software (verrà indicato il numero domanda campagna 2007 attribuito dall' Organismo Pagatore di competenza)
- CODICE FISCALE / P.I.: il dato sarà precompilato dal software (indica il codice fiscale/P.I. del beneficiario)

#### - Estremi del controllo:

Riportare le seguenti informazioni:

ESTREMI DEL CONTROLLO					IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	
ESTREMI DEL PREAVVISO					TITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE	(3)
INVIO PREAVVISO	(1)	SI	(2)	NO	IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE	(5)
DATA INVIO PREAVVISO	(4)				TIPO DOCUMENTO IDENTITA'	(7)
DATA PREVISTA PER L'INCONTRO	(6)				NUMERO DOCUMENTO IDENTITA'	(9)
NON SI È PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE AZIENDALE	(8)					
CONFERIMENTO D'INCARICO	(10)					

- INVIO PREAVVISO: indicare se viene dato o meno il preavviso all'azienda, barrare la casella (1) per SI, (2) per NO
- DATA INVIO PREAVVISO (4): eventuale data di invio del preavviso (data invio fax o telegramma);
- DATA PREVISTA PER L'INCONTRO (6): eventuale data comunicata nel preavviso inviato;
- NON SI È PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE AZIENDALE (8): barrare se nel luogo, alla data ed ora indicata nel preavviso, non si è presentato il rappresentante aziendale;
- CONFERIMENTO D'INCARICO (10): biffare se il rappresentante aziendale è un delegato del produttore ed è provvisto di "conferimento d'incarico";
- TITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE (3): riportare una tra le seguenti indicazioni: titolare, delegato, rappresentante aziendale;
- IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE (5): riportare il Nome e Cognome del firmatario del verbale;
- TIPO DOCUMENTO IDENTITA' (7): documento utilizzato per il riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto, ecc.)
- NUMERO DOCUMENTO IDENTITA' (9) numero del documento utilizzato per il riconoscimento

**- Sospensione dell'incontro:**

Biffare nel caso in cui si renda necessario sospendere il contraddittorio e rimandarlo a data successiva. E' sempre necessario specificare il motivo della sospensione: documentazione non idonea; documentazione incompleta; verifica della documentazione acquisita; richiesta di sopralluogo suppletivo in campo. In caso di sospensione, è obbligatorio fissare la data e l'ora per il completamento del controllo in loco.

SOSPENSIONE INCONTRO		
MOTIVO SOSPENSIONE		Si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno __/__/__ alle ore ____ presso _____ _____
Documentazione non idonea		
Documentazione incompleta		
Verifica della documentazione acquisita		
Richiesta di sopralluogo suppletivo in campo		
Nel caso il produttore non si presenti al successivo incontro munito dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per la definizione dell'esito tecnico del controllo, i risultati attualmente in possesso dell'Amministrazione.		

**- Quadro di sintesi dell'esito tecnico dei controlli svolti:**

Il campo "controllo da eseguire" sarà precompilato dal software; sarà cura del tecnico riportare nel campo "irregolarità riscontrate" la biffatura del campo SI / NO nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità relativamente alle diverse tipologie di controllo svolto.

QUADRO DI SINTESI DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI SVOLTI ( per categorie di controllo eseguito )	CONTROLLO DA ESEGUIRE(13)		IRREGOLARITA' RISCONTRATE(14)		rif. checklist
	SI	NO	SI	NO	
1. controlli di ammissibilità sulle superfici oggetto della domanda (15)	X				mod. R_3 - SUP
2. controlli di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica (18)	X				mod. R_5 - ZOOT
3. controlli relativi alla Buona Pratica Agricola normale - BPAn (17)	X				mod. R_6 - BPAn
4. controlli relativi al rispetto dei requisiti minimi di igiene ambiente e benessere degli animali (18)	X				mod. R_7 - RMIB
5. controllo degli impegni essenziali ed accessori specifici per misura (19)	X				mod. R_8 - IMP
6. controlli campo di condizionalità 'Ambiente' (20)	X				mod. R_10 - CGOA
7. controlli campo di condizionalità 'Sanità pubblica, identificazione e registrazione degli animali' (21)	X				mod. R_11 - CGOS
8. controlli campo di condizionalità 'Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali' (22)	X				mod. R_12 - BCAA

**- Quadri allegati alla presente relazione di controllo:**

Il campo sarà precompilato dal software che indicherà i modelli che fanno parte della relazione di controllo stampata e riferita all'azienda oggetto di controllo.

QUADRI ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE DI CONTROLLO											
X	mod. R_2	X	mod. R_3 - SUP	X	mod. R_4 - SUPS	X	mod. R_5 - ZOOT	X	mod. R_6 - BPAn	X	mod. R_7 - RMIB
X	mod. R_8 - IMP	X	mod. R_9 - COND	X	mod. R_10 - CGOA	X	mod. R_11 - CGOS	X	mod. R_12 - BCAA	X	mod. R_13

**- Dati registrazione del verbale**

Il quadro viene ripetuto per ogni singola pagina della relazione di controllo, compilare in calce al verbale i campi relativi

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

- FATTO A: riportare il comune e provincia in cui viene redatta la relazione di controllo.
- IN DATA: riportare la data del controllo
- INCARICATO DEL CONTROLLO: firma dell' incaricato al controllo, per i tecnici Agrisian riportare anche il codice AG.E.A
- IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE: firma del titolare/rappresentante aziendale

**Mod Re\_2 RIEPILOGO MISURA / AZIONE / SUB AZIONE/ INTERVENTO SOTTOSCRITTI DAL BENEFICIARIO (sup. / UBA interessate e periodo di impegno) - RIEPILOGO SUPERFICI DICHIARATE ED ACCERTATE (1) PER MISURA / AZIONE / SUB AZIONE/ INTERVENTO**

**Descrizione generale del contenuto del modello:** i campi saranno precompilati dal software, viene riportato un riepilogo delle misure/azioni/sub azioni/interventi relativi all'azienda, indicandone l'unità di misura (UBA, ettari)

**- Riepilogo misure/azioni/sub azioni/interventi sottoscritti dal beneficiario (superfici interessate e periodo di impegno):**

Il quadro è precompilato dall'applicazione software sulla base delle informazioni dichiarate dal produttore nella domanda; vengono indicate le misure/azioni/sub azioni/interventi, che sono riconducibili all'azienda oggetto di controllo (quadri 3-4-5-6-7); si riportano le superfici richieste a premio (1) ed il relativo periodo d'impegno (2).

RIEPILOGO MISURE / AZIONI / SUB AZIONI / INTERVENTI SOTTOSCRITTI DAL BENEFICIARIO (superfici interessate e periodo di impegno)											
mis. (3)	az. (4)	sub.az. (5)	int. (6)	descrizione (7)	superfici (1)		Periodo di impegno (2)				
					ha	are	dal			al	
E	E01	SUB E01	IE01	INTERVENTO E01	7	46	30	07	2008	30	07 2012

**- Riepilogo misure/azioni/sottoscrritte dal beneficiario (UBA interessate e periodo di impegno):**

Il quadro è precompilato dall'applicazione software sulla base delle informazioni dichiarate dal produttore nella domanda; vengono indicate le misure/azioni/descrizione (quadri 10-11-12) che hanno come unità di misura il numero di UBA (8) dichiarate dal produttore, ed il relativo periodo d'impegno (9)

RIEPILOGO SUPERFICI DICHIARATE ED ACCERTATE (1) PER GRUPPO DI COLTURE							
descrizione gruppo di colture	superfici dichiarate (A) (13)		superfici accertate (B) (14)		Scostamento (15) (A - B) / B * 100	differenza tra (16) sup. dichiarata e sup. accertata	
	ha	are	ha	are	%	ha	are
12 - LAZIO - IE01	7	46	4	90			
Riepilogo superfici aziendali	7	46	4	90			

**- Riepilogo superfici dichiarate ed accertate per misura/azione/sub azione intervento:**

Il quadro è precompilato dall'applicazione software sulla base delle informazioni dichiarate (13) dal Beneficiario nella domanda e, le superfici accertate (14), determinate mediante telerilevamento e/o indagine speditiva in campo. Esse non tengono conto delle eventuali variazioni apportate dai tecnici incaricati della verifica, nel corso del controllo presso l'azienda. Tali eventuali variazioni vengono riportate nel mod. R\_4 – SUPS della relazione di controllo.

Nel quadro viene riportata la percentuale di scostamento per **gruppo di colture** (15) e la differenza (16) tra la superficie dichiarata e la superficie accertata (16)

**mod. R\_3 – SUP SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI**

**Descrizione generale del contenuto del modello:** in questo modello si riportano, a livello di singola particella raggruppate per "gruppo di colture", gli esiti dei controlli di ammissibilità svolti per le particelle dichiarate a "premio" nell'ambito della domanda. Tutti i campi descritti, vengono precompilati dal software.

**- Scheda analitica dei risultati dei controlli di ammissibilità relativi alle superfici**

Nel modello, si riportano i dati dichiarati dal produttore ed i risultati dei controlli svolti mediante telerilevamento e/o indagini speditiva. I campi riportati nel quadro sono i seguenti:

- COMUNE (1): istat provincia, istat comune e relativa denominazione;
- DATI CATASTALI (2): chiave catastale completa della particella dichiarata (sezione, foglio, particella);
- SUP. CATASTALE (3): la superficie catastale della particella (dato censuario);
- SUP. A PREMIO (4): la superficie richiesta a premio dal produttore;
- PRODOTTO (5): descrizione del codice prodotto dichiarato in domanda;
- DATI ACCERTATI (6):
  - la superficie accertata: la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; derivante dalla superficie misurata (GIS), dopo l'applicazione della tolleranza tecnica e la decurtazione delle tare impostate manualmente;
  - codice agronomico: indica il tipo controllo svolto (fotointerpretazione /controllo in campo)
  - codice operatore: indica il codice dell'operatore che ha eseguito le elaborazioni su software GIS ;
  - il codice agronomo: indica il codice AGEA del tecnico incaricato dei controlli in campo.

SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI	
quadro n°	GRUPPO DI COLTURE
1	12 - LAZIO - IED1

DATI DICHIARATI														DATI ACCERTATI					
COMUNE (1)			DATI CATASTALI (2)				sup. catastale (3)		sup. a premio (4)			PRODOTTO (5)			sup. accertata (6)				
prov.	com.	denominazione	sez.	foglio	part.	sub.	ha	are	ha	are	cod. prod.	descrizione	cod. var.	ha	are	cod. agr.	cod. operatore	cod. agronomo	
088	003	ASSORO		25	00380		0	25	0	24	079	VECCE - DA FORAGGIO	002	13	91				
088	003	ASSORO		83	00019		4	05	7	00	519	ALTRE FORAGGERE ANNUALI	000	0	00				
088	003	ASSORO		83	00054		0	24	0	22	519	ALTRE FORAGGERE ANNUALI	000	0	00				

TOTALI    4    54    7    48

13    91

**mod. R\_4 – SUPS SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEGLI EVENTUALI ACCERTAMENTI SUPPLETIVI SVOLTI IN CAMPO IN CONTRADDITTORIO CON IL PRODUTTORE**

**Descrizione generale del contenuto del modello:** spazio dedicato ad eventuali variazioni di superficie/codice utilizzo a seguito di richiesta di sopralluogo suppletivo da parte del produttore. La compilazione del modello è di esclusiva competenza del personale Agrisian.

**- Scheda analitica dei risultati degli eventuali accertamenti suppletivi in contraddittorio con il produttore**

Il quadro viene compilato a seguito di richiesta di sopralluogo suppletivo, da parte del produttore in conseguenza ad una discordanza (di superficie ovvero di utilizzo dichiarato), determinata mediante telerilevamento e/o indagine speditiva in campo.

## SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEGLI EVENTUALI ACCERTAMENTI SUPPLETIVI SVOLTI IN CAMPO IN CONTRADDITTORIO CON IL PRODUTTORE

In contraddittorio sono state controllate le seguenti particelle per le quali è stato richiesto il sopralluogo suppletivo in campo:

Dati Catastali						Cultura dichiarata		Risultati accertamento esito sopralluogo			
codice Istat Provincia Comune	descrizione comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Codice Utilizzo /Descrizione	Superficie in		Presenza utilizzo dichiarato (SI/NO)	Note	Rif. nuove foto di campo
							ha	are			

Il tecnico avrà cura di indicare:

- Dati Catastali (1): codice provincia/comune, la denominazione del comune, il numero della sezione/foglio/particella/sub della particella oggetto di controllo in campo;
- Codice utilizzo (2): il codice utilizzo dichiarato dal produttore;
- Superficie (3): la superficie dichiarata nella domanda di pagamento;
- Presenza utilizzo dichiarato (4): indicare con SI/NO la presenza o meno del prodotto dichiarato;
- Note (5): spazio riservato al tecnico incaricato per riportare eventuali annotazioni
- Rif. nuove foto di campo (6):
- Note del tecnico: Campo riservato al tecnico incaricato del controllo per riportare eventuali note

Note del tecnico


Nel caso in cui non ricorra la necessità di compilare questo modello, il tecnico incaricato, avrà cura di barrare con tratto di penna tutta la pagina al fine di annullarlo.

**mod. RE\_9 - COND ; mod. R\_10 – CGOA; mod. R\_11 - CGOS – CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI CAMPO DI CONDIZIONALITÀ “AMBIENTE”; “SANITÀ PUBBLICA, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI” ;**

**Descrizione generale del contenuto del modello:** questi modelli contengono le checklist utilizzate per il controllo del rispetto degli obblighi di condizionalità relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (per le aziende alle quali essi risultano applicabili) Tale categoria di controlli è parte del complesso dei controlli di condizionalità svolti direttamente dall'AG.E.A.

**mod. R\_12 – BCAA\_SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.)**

**Descrizione generale del contenuto del modello:** in questo modello sono riportati i risultati degli accertamenti in campo relativamente alle singole norme sul rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.). Tale categoria di controlli è parte del complesso dei controlli di condizionalità svolti direttamente dall'AG.E.A.

I campi di questo modello, contenenti i risultati dei controlli del rispetto delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, appariranno precompilati dal software sulla base degli esiti delle verifiche svolte mediante telerilevamento o indagine speditiva in campo.





## 58

[illegible]

## mod. R\_13\_1\_RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE ACQUISITA / VERIFICATA NEL CORSO DEL CONTROLLO

**Descrizione generale del contenuto del modello:** In questo quadro dovranno essere annotati i documenti acquisiti e/o verificati nel corso del controllo in azienda. Al fine di facilitare la compilazione del modello, viene proposto l'elenco essenziale di documenti che in funzione del tipo di controllo da svolgere devono essere acquisiti e/o verificati.

### - quadro riepilogativo della documentazione verificata/acquisita nel corso del controllo svolto in azienda

Il tecnico incaricato dei controlli, dovrà biffare le caselle corrispondenti ai documenti acquisiti e/o verificati. Nel caso in cui il documento acquisito / verificato non sia contemplato tra quelli riportati nell'elenco prestampato, egli dovrà annotare nei campi vuoti disponibili, la descrizione del documento specificando nella casella corrispondente se il documento è stato acquisito (scrivendo la lettera "A") oppure verificato (scrivendo la lettera "V").

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE ACQUISITA / VERIFICATA NEL CORSO DEL CONTROLLO				
1	Conferimento d'incarico		21	
2	Fotocopia documento di riconoscimento		22	
3	Copia certificato catastale o visura aggiornati		23	
4	Estratto o copia del foglio/i di mappa aggiornato		24	
5	autorizzazione alla realizzazione di interventi strutturali (controlli condizionalità CGO – Atto A1 / A5)		25	
6	documentazione relativa alla valutazione d'incidenza (controlli condizionalità CGO – Atto A1 / A5)		26	
7	documentazione relativa ad eventuali accertamenti di Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative (controlli condizionalità CGO – Atto A2)		27	
8	autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose (art.52 D.L. 152/99) (controlli condizionalità CGO – Atto A2)		28	
9	formulario di identificazione fanghi (controlli condizionalità CGO – Atto A3)		29	
10	scheda di accompagnamento fanghi (controlli condizionalità CGO – Atto A3)		30	
11	registro di utilizzazione dei terreni fanghi(controlli condizionalità CGO – Atto A3)		31	
12	notifica di spandimento fanghi (controlli condizionalità CGO – Atto A3)		32	
13	autorizzazione allo spandimento fanghi (controlli condizionalità CGO – Atto A3)		33	
14	documentazione relativa all' iscrizione albo imprese che effettuano gestione rifiuti fanghi (controlli condizionalità CGO – Atto A3)		34	
15	registro di carico e scarico fanghi fanghi (controlli condizionalità CGO – Atto A3)		35	
16	registro dei trattamenti - quaderno di campagna (controlli condizionalità CGO – Atto B9 / B11)		36	
17	documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari molto Tossici, Tossici, Nocivi (controlli condizionalità CGO – Atto B9 / B11)		37	
18	patentino dell'utilizzatore dei prodotti fitosanitari (controlli condizionalità CGO – Atto B9 / B11)		38	
19	manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (controlli condizionalità CGO – Atto B11)		39	
20	documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita (controlli condizionalità CGO – Atto B11)		40	

**mod. R\_13\_2\_DICHIARAZIONI DEL TECNICO E DEL BENEFICIARIO**

**Descrizione generale del contenuto del modello:** in questo quadro finale, sono stati predisposti dei campi per la verbalizzazione di eventuali note da parte del tecnico incaricato dei controlli e da parte del Beneficiario o suo delegato presente al controllo. Verranno inoltre registrati i riferimenti dei tecnici / funzionari incaricati della verifica e l'ora di inizio e fine del controllo.

**- Quadro eventuali note dei tecnici incaricati del controllo**

Riportare in questo campo le eventuali note del tecnico incaricato.

EVENTUALI NOTE DEI TECNICI INCARICATI DEL CONTROLLO	

**- Quadro eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato**

Riportare in questo campo eventuali note del Beneficiario / Rappresentante / Delegato

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO	

**- Quadro incaricato del controllo**

Riportare gli estremi del tecnico incaricato, specificando la qualifica e l'Ente di appartenenza.

INCARICATO DEL CONTROLLO			
Nome	Cognome	Qualifica	Ente di appartenenza

**- Quadro ora inizio, ora fine del controllo**

Riportare l'ora di inizio e fine del controllo

ORA INIZIO CONTROLLO	ORA FINE CONTROLLO

## **ALLEGATO 3 - Fac-simile telegramma di preavviso per visita in azienda**

### **Piano di Sviluppo Rurale – controlli in loco**

Si comunica at Signoria Vostra che il giorno ..... alle ore  
.....

c/o.....

si svolgerà visita di controllo ai sensi Reg. (CE) 796/2004. Si dovrà in tale data assicurare  
necessaria Vs. presenza ai previsti controlli eseguiti da parte di funzionari incaricati AGEA.

(Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato)

## ALLEGATO 4 - *Fac-simile conferimento d'incarico*

AG.E.A. - PIANI DI SVILUPPO RURALE 2000 – 2006 - PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013

### CONFERIMENTO D'INCARICO

Il/ la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di titolare della  
domanda di pagamento n° \_\_\_\_\_ (Reg. CE 1257/99 1698/2005,  
796/2004 e successive modifiche e integrazioni),

dichiara, anche ai sensi e per gli effetti della legge 675/95,

di aver incaricato il / la Sig. \_\_\_\_\_ a rappresentarlo  
all'incontro previsto per il giorno \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ per lo svolgimento dei controlli in loco relativi  
alla domanda di cui sopra, accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*firma del titolare della domanda*

\_\_\_\_\_

*N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (fotocopia integrale)*